SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 febbraio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 17 novembre 2020, n. **189**.

Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto in particolare l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2019;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, modificato da ultimo con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 gennaio 2019, n. 13;

Rilevata la necessità di adeguare il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, al nuovo assetto organizzativo del Ministero, previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019;

Tenuto conto dei risultati positivi raggiunti in termini di fruizione e conoscenza del patrimonio culturale a seguito dell'introduzione, nel 2014, del libero accesso ai luoghi della cultura la prima domenica di ogni mese, anche grazie alla semplicità di comunicazione di tale iniziativa;

Ritenuto pertanto opportuno confermare la scelta per cui il giorno di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali è la prima domenica di ogni mese, ferma restando la possibilità per gli istituti dotati di autonomia speciale di individuare ulteriori giornate o fasce orarie di libero accesso, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'istituto o luogo della cultura o dell'ambito territoriale di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 690 del 26 marzo 2020 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 9351 del 10 aprile 2020;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovunque ricorrano, le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale Musei»;

b) all'articolo 4, al comma 2, al primo periodo, le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale Musei» e al secondo periodo, le parole «dei mesi da ottobre a marzo, nonché nella settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni anno dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni mese»;

c) all'articolo 4, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore possono stabilire, d'intesa con la Direzione generale Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario è pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e della Direzione regionale interessati, nonché sul sito internet del Ministero.»;

d) all'articolo 4, al comma 7-*bis*, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «annuale» e le parole: «sulla base di monitoraggi annuali» sono soppresse.

2. Ove, in applicazione dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, siano già state programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2020, ulteriori otto giornate di libero accesso ai luoghi della cultura o fasce orarie di libero accesso in una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tali giornate si intendono programmate quale esercizio della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del citato decreto n. 507 del 1997, come modificato dal comma 1, lettera *c)*, del presente articolo.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono soggette alla prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno dalla data della loro entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 novembre 2020

Il Ministro: FRANCESCHINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2021

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 168

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Biglietti di ingresso)*. — 1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.

2. La tipologia del biglietto di ingresso è la seguente:

a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui al comma 1;

b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a più luoghi tra quelli indicati al comma 1;

c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o più dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o più monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini non statali nonchè mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali.

3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico.

4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti.

5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.

5-*bis*. Secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 34 e dall'articolo 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso è stabilito dal competente Direttore *della Direzione regionale Musei*, o, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del museo. A tal fine il Direttore *della Direzione regionale Musei*, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei.
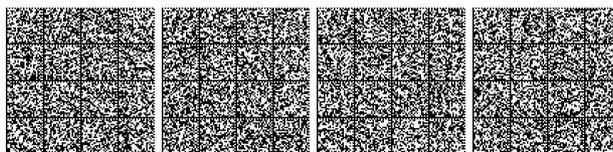
5-*ter*. L'importo dei biglietti integrati, qualora non definito nell'àmbito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il Direttore *della Direzione regionale Musei*, sentito il Direttore generale Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati, nonché i soggetti privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono risolti ai sensi del regolamento di organizzazione del medesimo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2, 2-*bis* e 7-*bis*, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507:

«Art. 4 *(Libero ingresso e ingresso gratuito)*. — 1. È autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.

2. Il competente Direttore *della Direzione regionale Musei*, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La prima domenica *di ogni mese* è in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.

2-bis. *Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore possono stabilire, d'intesa con la Direzione generale Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario è pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e della Direzione regionale interessati, nonché sul sito internet del Ministero*.

3. È consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee:

a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

c) al personale del Ministero;

d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);

e) ai visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;

f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore dell'istituto o del luogo della cultura;

g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

h-*bis*) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;

l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.

5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il Direttore generale Musei può rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonché individuare categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.

5-*bis*. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, può consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.

6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni l'importo del biglietto di ingresso e' pari a due euro.

7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6.

7-*bis*. Con cadenza *annuale* la Direzione generale Musei predispone una relazione al Ministro concernente l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*.».

21G00017

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2020.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro», ai lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella del merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella del merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

GONTIER	Renato	Iseco S.p.A. - Saint Marcel
SCHIMIZZI	Francesco	Associazione Valdostana Maestri di Sci - Aosta
VANCHERI	Carlo	Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco – Chatillon
ALASIA	Gabriele	Intesa Sanpaolo S.p.A. - Torino
ALCAMO	Angelo	Poste Italiane S.p.A. - Novara
ANDRINA	Giuseppe Riccardo	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
ANTONACCI	Massimo	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
ARDIZIO	Davide	De Agostini S.p.A. - Novara
BASSO	Giuseppe	Ferrero Industriale Italia S.r.l. - Alba
BASTIERI	Roberto	MERLO S.p.A. - San Defendente di Cervasca
BELFIORE	Anna	De Agostini S.p.A. - Novara
BELTRAME	Mauro	FCA Italy S.p.A. - Verrone
BERARDO	Giulio	Hitachi Rail STS S.p.A. - Piossasco
BERIONNI	Claudio	SIRAM Veolia Industry & Building S.p.A. - Milano
BERRETTI	Franco	Leonardo S.p.A. - San Maurizio Canavese
BERTOLONE	Pierangelo	Lanificio F.lli Cerruti S.p.A. - Biella
BIANCO	Renato	FCA Group Purchasing S.c.r.l. - Torino
BOCCHINO	Giancarlo	FCA Services Scpa - Torino
BONATO	Marco	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
BONINO	Gigliola	Tim S.p.A. - Torino
BORIO	Paolo	Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Asti
BORSARELLI	Germano	Ledoga S.r.l. - San Michele Mondovì
BOSCO	Monica	Leonardo S.p.A. - San Maurizio Canavese
BRUNO	Giuseppe	Confagricoltura - Alessandria
BURRONE	Giacomo	STMicroelectronics S.r.l. - Cornaredo
CANALE	Silvio	FCA Italy S.p.A. -Torino
CARATTO	Massimo	Leonardo S.p.A.- San Maurizio Canavese
CARDINALI	Leonella	Teksid Aluminium S.p.A. - Carmagnola
CARLEVARO	Patrizia	Poste Italiane S.p.A. – Torino
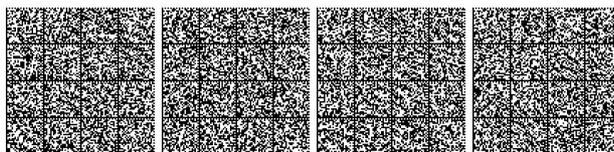
CASTAGNONE	Paola	Federmanager Torino Apdai - Torino
CASTELLI	Flavio	FCA Italy S.p.A. - Torino
CAUDA	Elide Elena Margherita	Fiat Chrysler Finance S.p.A. - Torino
CAVALIERE	Michele	Tim S.p.A. - Novara
CECCHINI	Elio	Minox Dyeing S.r.l. - Portula Biellese
CEPPO	Stefania	Banca Sella Holding S.p.A. - Biella
COMANA	Rosanna	Poste italiane S.p.A. - Domodossola
COSTANTE	Angelo Rocco	Leonardo S.p.A. - Sesto Calende
CURTI	Luciano	Teksid S.p.A. - Carmagnola
D' AGOSTINO	Franco	Sardi G&D snc - Spinetta Marengo
D' ALESSANDRO	Fulvio	Mondo S.p.A. - Alba
DAMIANI	Vincenzino	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
DAVENIA	Matteo	Gianni Versace S.r.l. - Novara
DE SANCTIS	Simona	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
DE VECCHI	Giancarla	Assiconf S.r.l. - Torino
DEMICHELIS	Guglielmo Andrea Ettore	ANCE Collegio Costruttori Edili - Torino
DIOTTI	Flavia Maria Paola	Ansaldo Energia S.p.A. - Genova
FABRIZI	Elvio	Balocco S.p.A. - Fossano
FACCIO	Piera Maurizia Rita	Itron Italia S.p.A. - Asti
FERRARI	Emilio Michele	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
FEUDO	Guglielmo	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa
FORNARO	Claudio	Garigliomeccanica S.r.l. - Pianezza
FRANCO	Andrea	Marelli Europe S.p.A. - Torino
GALLI	Nadia Enrica	Tim S.p.A. - Torino
GALLO	Cesare	Sigma S.p.A. - Dorzano
GALLOCCHIO	Emilio	Intrasystems S.c.a.r.l. - Torino
GAMBINO	Paola Maria Teresa	Mercitalia Rail S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Chivasso
GEA	Pier Giuseppe	Leonardo S.p.A. - San Maurizio Canavese
GIACALONE	Saverio	Tinfor S.r.l. - Formigliana
GIAMMATTEI	Andrea	Leonardo S.p.A. - San Maurizio Canavese
GIANFORTE	Anna Maria	Balocco S.p.A. - Fossano
GRANATELLI	Roberto	Federmanager Torino Apdai - Torino
GROSSI	Giuseppe	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Milano e L' Aquila
GUTTARDI	Paolo	Confagricoltura Vercelli e Biella - Vercelli
LAURO	Pier Paolo	Teksid S.p.A. - Carmagnola
LOMBARDO	Orlando	CNH Industrial Italia S.p.A. - San Mauro Torinese
MADDALENO	Franco	Iren S.p.A. - Torino
MALARA	Santina Carmela	Leonardo S.p.A.- San Maurizio Canavese
MARGHERITIS	Diana Beatriz	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
MARTINO	Michele	Altec S.p.A. - Torino
MILANO	Livio	FCA Italy S.p.A. - Torino
MOLINARO	Rosanna	Michelin Italiana S.p.A. - Torino
NEGRI	Mauro	Michelin Italiana S.p.A. - Spinetta Marengo
PATRONCINI	Mauro	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
PERFUMO	Susanna	Leonardo S.p.A. - San Maurizio Canavese
PLATINI	Giorgio	Officina Alessi S.p.A. - Crusinallo di Omegna
RAIMONDI	Piera	Silvateam S.p.A. - San Michele Mondovi'
REALE	Francesco	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
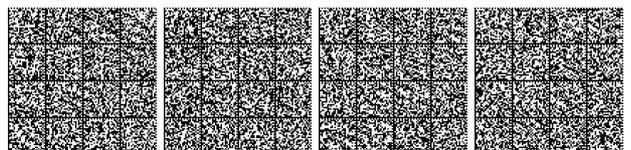
RICCARDI	Daniela	Assicurazioni Pampirio & Partner sas - Asti
SACCHI	Enrico	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
SAVASTA	Giuseppe	Leonardo S.p.A. - San Maurizio Canavese
SIAS	Marco	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
SORGON	Giuseppe	UBI Banca S.p.A. - Bergamo
SPADA	Gianni	Fratelli Piacenza S.p.A. - Pollone
SUPPO	Augusto	Leonardo S.p.A. - San Maurizio Canavese
TIONE	Roberto	Faiveley Transport Italia S.p.A. - Piossasco
VIGNOLA	Pierantonio Alberto	Soremartec Italia S.r.l. - Alba
VULLO	Calogera	Poste italiane S.p.A. - Alba
ZAPPONE	Vincenzo	FCA Security S.c.p.A. - Torino
ALBERICI	Antonio	Goglio S.p.A. - Zeccone
AMBROSINO	Angela	Poste Italiane S.p.A. - Milano
ANGOLI	Giuseppe	Azienda agricola Erede Rossi Silvio - Torre Pallavicina
ANTONIETTI	Maurizio Serafino	IBM Italia S.p.A. - Segrate
BARBIELLI	Alessandro	Electrolux Italia S.p.A. - Solaro
BASSI	Alberto	BCUBE S.p.A. - Casale Monferrato
BATTAGLIA	Ferdinando	Poste Italiane S.p.A. - Bareggio
BELLANI	Franco Luigi	IBM Italia S.p.A. - Segrate
BELLINI	Romualdo	LAV.EL. Gomma S.r.l. - Cologne
BELLONI	Marina	Leonardo S.p.A. - Brescia
BERNASCONI	Emilio	Leonardo S.p.A. - Nerviano
BERNASCONI	Nicoletta	IBM Italia S.p.A. - Segrate
BERTELLI	Stefano Alberto	Leonardo S.p.A. - Vergiate
BERTOLA	Marco Mario Domenico Spartaco	Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. – Milano
BIANCHI	Giorgio	Confartigianato Bergamo
BONETTI	Marco	A.Menarini Industrie Farmaceutriche Riunite S.r.l regione Lombardia
BORRONI	Gian Franco	Leonardo S.p.A. - Venegono Superiore
BORSERINI	Renzo	Industria Legnami Tirano S.r.l. - Tirano
BOZZOLA	Tiziano	IBM Italia S.p.A. - Segrate
BRAGAGLIO	Oscar	Vezzola S.p.A. - Lonato del Garda
BRAMBILLA	Massimo	Novartis Farma S.p.A. - Origgio
BRAMBILLA	Paola	S.E.A. S.p.A. - Segrate
CALAMINICI	Costantino	ATM S.p.A. - Milano
CAMPO	Calogero	S.E.A. S.p.A. - Segrate
CANZIANI	Mario	Comerio Ercole S.p.A. - Busto Arsizio
CAPUZZI	Sergio Luigi	Clariant SE - Palazzolo Milanese
CARELLI	Simone	Tim S.p.A. - Milano
CARNELLI	Fabrizio Giuseppe	Electrolux Italia S.p.A. - Solaro
CARPANI	Anna Maria	IBM Italia S.p.A. - Segrate
CASSANO	Antonio	Leonardo S.p.A. - Venegono Superiore
CAZZATO	Antonio	Soffass S.p.A. - Porcari
CENI	Guido	Rima S.p.A. - Montichiari
CHIARI	Silvana	Industrie Polieco MPB S.r.l. - Cazzago San Martino
CIVITILLO	Silvestro	Leonardo S.p.A. - Vergiate
COLOMBO	Giovanni	STMicroelectronics S.r.l. - Agrate Brianza
CORNACCHIA	Guido	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa di Samarate
CORTI	Danilo	IBM Italia S.p.A. - Segrate
CRESPAN	Claudio	Leonardo S.p.A. - Venegono Superiore

CROCI	Luciano	Leonardo S.p.A. - Nerviano
CUOZZO	Stefano	Ferrero S.r.l. - Alba
DELMONTE	Patrizia Maria Rosa	IBM Italia S.p.A. - Segrate
DE PALMA	Antonio Michele	Confcommercio Imprese per l'Italia - Milano
DE PASCALE	Adele	IBM Italia S.p.A. - Segrate
DI MUCCI	Antonio	FIAT-GM Powertrain Italia S.r.l. - Torino
DI SALVO	Maria Angela	Poste Italiane S.p.A. - Milano
DONGHI	Fiorella	Autotrasporti Porro Pasquale S.r.l. - Erba
DUSI	Angelo	Iveco S.p.A - Brescia
EGI	Giami Vittorio	L.M. Lavorazioni Metallurgiche S.r.l. - Lonato
FEDRICI	Pier Luigi	Colombo Filippetti S.p.A. - Casirate d'Adda
FERRI	Ivan	Leonardo S.p.A. - Nerviano
FERRO	Emanuela	Celsa S.r.l. - Vedano Olona
FILIPPAZZI	Franco Giuseppe Enrico	Bull HN Information Systems Italia S.p.A. - Ivrea
FIORENTINI	Claudio	Enel Italia S.r.l. - Milano
FORTESE	Ferruccio	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa di Samarate
FRIZZA	Angelo	e-distribuzione S.p.A. - Milano
GABBIANI	Giovanna	Mars Italia S.p.A. - Assago
GALLAZZI	Luciano Carlo	Leonardo S.p.A. - Nerviano
GANGI	Salvatore	Poste Italiane S.p.A. - Milano
GARELLO	Massimo	Officine Meccaniche Rezzatesi S.r.l. - Rezzato
GARNERI	Erminia	Poste Italiane S.p.A. - Marcheno
GAROFFOLO	Maurizio	Varo S.r.l. - Valmadrera
GAVOTTI	Mauro	IBM Italia S.p.A. - Segrate
GAZZANI	Annalisa	Poste Italiane S.p.A. - Volta Mantovana
GEROSA	Roberto	Fontana Luigi S.p.A. - Veduggio con Colzano
GESMUNDO	Irene	ATM S.p.A. - Milano
GIABINI	Simonetta Giuseppina	Poste Italiane S.p.A. - Milano
GIOVANELLI	Luca	Poste Italiane S.p.A. - Bergamo
GIOVANESSI	Lelio	Iveco S.p.A. - Brescia
GIPPONI	Marco	Timac Agro S.p.A. - Cremona
GRECO	Alfredo	Unicredit S.p.A. - Cologno Monzese
GREGIS	Marco	Ferretti S.r.l. - Dalmine
GUSSONI	Roberto	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa di Samarate
LAINATI	Alberto Gioachino	Primetals Technologies Italy S.r.l. - Marnate
LAMPERTI	Renzo	Comerio Ercole S.p.A. - Busto Arsizio
LANGELLA	Giorgio	Alfa Romeo S.p.A. (ora FCA) - Arese
LOCARNO	Alessandro	S.E.A. S.p.A. - Segrate
MAFFEI	Marco	S.I.A.D. S.p.A. - Bergamo
MAFFINI	Giovanni Angelo	Acciaieria Arvedi S.p.A. - Cremona
MAGGI	Patrizia	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa di Samarate
MAGNI	Roberto	Acciaieria Arvedi S.p.A. - Cremona
MALGARINI	Pier Cesare	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa di Samarate
MANFREDINI	Annarita	Confartigianato - Cremona
MARZAGALLI	Francesca	Gewiss S.p.A. - Cenate Sotto
MECCA	Davide	Leonardo S.p.A. - Nerviano
MERLETTI	Mirella	Thales Alenia Space Italia S.p.A.- Gorgonzola
MESSINA	Marina	Banca Passadore & C. S.p.A. - Milano
MIDOLLINI	Beatrice Cecilia	Leonardo S.p.A. - Nerviano
MONDININI	Domenico Lorenzo	Ferretti S.r.l. - Dalmine
MONTORFANO	Marco	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa di Samarate
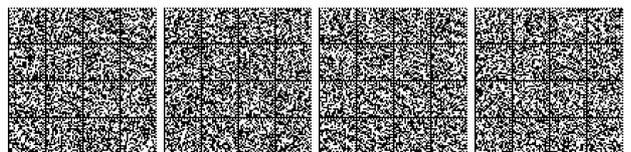
MORNATA	Paolo	Bracco Imaging S.p.A. - Milano
MOSCA	Leonardo	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa di Samarate
MUNGO	Francesco Giorgio Bernardo	Confcommercio Imprese per l'Italia - Milano
NAPOLI	Vincenzo	Fercam S.p.A. - Milano
NASCIMBENE	Eugenio Enrico	Balma Capoduri & C. S.p.A. - Voghera
NEBULONI	Maurizio	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa di Samarate
NOBILE	Rosanna	Confartigianato - Pavia
OLDANI	Gaudenzio	Albizzati S.p.A. - Settimo Milanese
ORTOLANI	Gianfranco	FCA Italy S.p.A. - Torino
PANIZZA	Andrea Maria	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. - Sondrio
PASTORI	Nadia	FCA Italy S.p.A. - Torino
PEDEFERRI	Aldo	Seval Elettrica S.r.l. - Piantedo
PEDRAIOLI	Patrizia	Vetrodomus S.p.A. - Brescia
PELLIZZONI	Sergio Carlo	Associazione Italia Nostra onlus - Milano
PETRAROTA	Giuseppe	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Gorgonzola
PIARDI	Paolo	Officine meccaniche Sabadini S.r.l. - Sarezzo
PICARDI	Ezio	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Gorgonzola
POGGI	Cristina Maria Teresa	Poste Italiane S.p.A. - Gorgonzola
POGGI	Stefano	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa di Samarate
PORRO	Marcello	Elesa S.p.A. - Monza
RANDISI	Massimo Giuseppe	Confcommercio Imprese per l'Italia - Milano
RAVASI	Giuseppe	IBM Italia S.p.A. - Segrate
RAVELLI	Carlo	Colosio S.r.l. - Botticino Sera
RIGODANZA	Maurizio	IBM Italia S.p.A. - Segrate
RIPAMONTI	Roberto	Confcommercio Imprese per l'Italia - Milano
RISCILI	Gioacchina	Poste Italiane S.p.A. - Milano
RIZZUTI	Luigi	Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Milano
ROSSINI	Giancarlo	Palazzoli S.p.A. - Brescia
ROVERTONI	Maria Grazia	Novartis Farma S.p.A. - Origgio
RUOCCO	Elvira	FCA Italy S.p.A. (Alfa Romeo) - Arese
SANTINI	Antonella	Cooperativa Artigiana di Garanzia soc. coop. -Bergamo
SANTORO	Sebastiano	Italgen S.p.A. - Bergamo
SELVATICI	Giorgio	BTicino S.p.A. - Varese
SONAGLIO	Natale Giovanni	ATM S.p.A. - Milano
SPERONELLO	Riccardo	Koening & Bauer S.p.A.- Tavazzano
SPILIMBERGO	Roberto	Feralpi Siderurgica S.p.A. - Brescia
SPOTTI	Coriolano	Poste Italiane S.p.A. - Cremona
STUCCHI	Giuseppe	VRV S.r.l. - Ornago
TALARICO	Albino	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa di Samarate
TEUTONICO	Nicola	S.E.A. S.p.A. - Segrate
TURANI	Angela	Tesmec S.p.A. - Grassobbio
TURATI	Pietro Emanuele	IBM Italia S.p.A. - Segrate
UBIALI	Giampietro	Ubiali S.p.A. - Treviolo
VALSECCHI	Giovanni	Stanley Black & Deker Italia S.r.l. - Vimercate
VILLA	Roberto	KSB Italia S.p.A. - Concorezzo
VILLA	Sergio	STMicroelectronics S.r.l. - Agrate Brianza
VITALE	Ornella	Acciaieria Arvedi S.p.A. - Cremona
VOLPE	Lorenzo	A2A S.p.A. - Milano
ZAMBON	Massimo Gianmaria	Tenova S.p.A. - Castellanza
ZANI	Franco	Brembo S.p.A. - Stezzano
ZANOTTI	Luciano	Fondazione Teatro alla Scala - Milano

ZUBINI	Monica Maria	Cittadini S.p.A. - Paderno Franciacorta
ZUCCA	Giorgio	DIA S.p.A. - Calcinato
ZUCCHINALI	Marcello	Videoplastic S.p.A. - Gorlago
BRONZINI	Laura	Poste Italiane S.p.A. - Trento
CASTALDO	Marina	Movitrento Soc. Coop. - Rovereto
CATTANI	Renato	Consorzio Melinda S.c.a. - Cles
CONCI	Teresa	Distilleria Marzadro S.p.A. - Nogaredo
COVA	Tullio	L'Arte del Dolce - Pasticceria Filippi & Gardumi Trento
FATTARSI	Franco	Concast S.c.a. - Trento
REFATTI	Maria	Mediocredito T.A.A. S.p.A. - Trento
RIGOTTI	Danilo	CEIS s.c. di Stenico – Comano Terme
SALIGARI	Marcello	Diatecx S.p.A. - Cles
TISI	Valerio	Famiglia Coop.va Pinzolo Soc.Coop. - Pinzolo
TOMASI	Lorenza	ANFFAS Onlus – Trento
ALBENBERGER	Elmar	Miele Italia S.r.l. - S. Michele/Appiano
BONOMETTI	Fiorina	Würth S.r.l.- Egna
CURCIO	Raffaele	Iveco Defence Vehicles S.p.A.- Bolzano
HOFER	Andreas	Cassa Raiffeisen Val Sarentino Soc.Coop. Sarentino
MALERBA	Giorgio	Iveco Defence Vehicles S.p.A.- Bolzano
ODORIZZI	Renzo	MEMC Electronic Materials S.p.A. - Merano
PIPPA	Ornella	Miele Italia S.r.l. - San Michele/Appiano
PORRINI	Maria	MEMC Electronic Materials S.p.A. - Merano
SANZOVO	Antonio	Acciaierie Valbruna S.p.A. - Bolzano
SPERMAN	Edoardo Matteo	Fercam S.p.A. - Bolzano
TEZZELE	Andrea	Markas S.r.l. - Bolzano
AGGUJARO	Mario	Ferro Berica S.r.l. - Vicenza
ALTOMARE	Giovanni	Federalberghi Garda Veneto - Garda
AMBROSI	Gianluca	Pedrollo S.p.A. - San Bonifacio
ANTONIAZZI	Paola	Maglificio Ferdinanda di Fiorin Silvia & Tomasin Vittorio S.r.l. - Vazzola
AVESANI	Claudio	Biasi Emilio & Figli S.r.l. - Cavaion Veronese
BARBON	Maurizio	OTLAV S.p.A. - Santa Lucia di Piave
BASSO	Gianfranco	Metastil S.r.l. - Vazzola
BAU'	Maria Cristina	Girolamo Luxardo S.p.A. - Torreglia
BEGGIO	Massimo	Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.A. Ponte San Nicolò
BERNARDI	Maria Grazia	Assindustria Venetocentro - Padova
BERNARDINI	Laura	Confindustria Venezia - Marghera
BERTIN	Roberto	Aermec S.p.A. - Bevilacqua
BERTON	Anna Maria	Esse Solai S.r.l. - Vivaro di Dueville
BETTEGA	Roberta	Cosaro & C. sas di Cosaro Isabella - Arzignano
BETTIO	Giuseppe	Belletti S.r.l. - Mestrino
BIANCO	Vincenzo	Santa Chiara S.r.l. - Venezia
BISSOLI	Giampaolo	Sierra S.p.A. - Isola della Scala
BOLZONELLO	Franco	Aspiag Service S.r.l. - Mestrino
BONELLI	Aldo	ISAIA S.p.A. - Casalnuovo
BORSATO	Giuseppe	Polidoro S.p.A. - Schio
BOZZETTO	Daniele	A2A gencogas S.p.A. - Ponti sul Mincio
BUSETTO	Giulio Cesare	Cappellotto S.p.A. - Fontanafredda
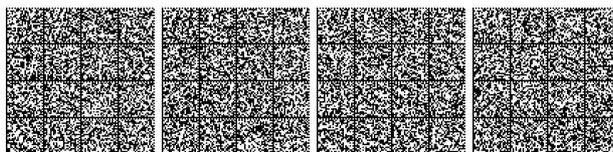
CAMPARSI	Daniele	Pavoncelli Ernesto & Figli S.p.A. - Pescantina
CAPUZZO	Claudio	Pressofusione Saccense S.r.l. - Piove di Sacco
CASARIL	Oscar	Luxottica S.r.l. - Agordo
CASAZZA	Mario	Impresa Verde Rovigo S.r.l. - Rovigo
CEOTTO	Rene'	Lotus S.p.A. - San Vendemiano
CERCATO	Claudio	FPT Industrie S.p.A. - Camposampiero
CORBETTA	Angelo	Impresa Costruzione Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste
CORTE METTO	Luigi	Cadore Asfalti S.r.l. - Perarolo di Cadore
CRESTANI	Sandro	Enel Produzione S.p.A. - Venezia
DA CAS	Norina	Marcolin S.p.A - Longarone
DA ROS	Tino	Azienda Agricola Conte Collalto Sarl - Susegana
DE LAZZARI	Emanuele	Leonardo S.p.A. - Venezia
DE MOLINER	Patrizia	De Rigo Vision S.p.A. - Longarone
DE PIN	Bruno	BIT S.p.A. - Cordignano
DELLA REGINA	Ivano	Fincantieri S.p.A. - Marghera
FAGGIAN	Luciano	Cofidi Veneziano Soc. Coop. - Marcon
FASSINA	Giancarla	Carraro S.p.A. - Campodarsego
FATTOR	Antonio Adriano	ValdiZoldo Funivie S.p.A. - Val di Zoldo
FEDON	Valentina	Giorgio Fedon & Figli S.p.A. - Vallesella
FERRANDO	Daniele	Morato Pane S.p.A. - Altavilla Vicentina
FRANCO	Lucia	Gaerne S.p.A. - Coste di Maser
FRIGO	Barbara	A.S.A.T. di Trevisan G. & C. sas - Vicenza
FURLAN	Enzo	Viteria Euganea S.p.A. - Saonara
GATTI	Narciso	TMCI Padovan S.p.A. - Vittorio Veneto
GRANDIS	Renzo	Berti Macchine Agricole S.p.A. - Caldiero
LAZZARATO	Francesca	Italcab S.p.A. - Monastier
LOMBELLO	Giandomenico	Carel Industries S.p.A. - Brugine
LOTTO	Lorenzo	RPM S.p.A. – Badia Polesine
LUNARDI	Massimiliano	Fiamm Componenti Accessori F.C.A. S.p.A. Montecchio Maggiore
MANFRIN	Lorenzo	Dani S.p.A. - Arzignano
MARASTONI	Alberto	Costruzioni Meccaniche Persico S.r.l. – San Giovanni Lupatoto
MARCHESINI	Nicola	Euro Porfidi S.r.l. - Sega di Cavaion
MASO	Sebastiano	Eurotravi S.r.l. - Cordignano
MINARELLO	Simone	Form S.r.l. - Legnaro
MIOTTO	Edelina	Impresa Garbuio S.r.l. - Sernaglia della Battaglia
MOLINAROLI	Claudio	Value Transformation Services S.p.A. - Verona
MORELLATO	Michele	Jolly Scarpe S.p.A. - Montebelluna
MORINI	Elisabetta	Aesse S.r.l. - Isola della Scala
MOSCHETTA	Giorgio	Eurotec S.r.l. Div. Elettrobar - San Pietro di Legnago
PADOAN	Tea	Confcommercio Imprese per l'Italia- Ascom - Venezia
PETRELLI	Raul	Banco BPM S.p.A. - Verona
PICCIAIOLA	Roberto	IBM Italia S.p.A. - Padova
PIGHI	Giordano	Villafrut S.r.l. - Oppeano
PUGGIA	Rita	Enel Italia S.r.l. - Venezia/Mestre
RENZULLI	Francesco Saverio	Hayssen Flexible Systems S.r.l. - Mestrino
SIGNORI	Maria	Capgemini Italia S.p.A. - Marcon
SIMEONI	Angelo	Inoxveneta S.p.A. - Vittorio Veneto
SMANIOTTO	Ines	Safilo S.p.A. - Padova
SOMMACAL	Massimo	EPTA S.p.A. - Limana

SPAZZINI	Roberto	RPM S.p.A. - Badia Polesine
TAGLIAPIETRA	Giancarlo	Versalis S.p.A. - San Donato Milanese
TISO	Patrizia	Alì S.p.A. - Padova
VALENTE	Luciano	Acciaierie Valbruna S.p.A. - Vicenza
VECELLI	Aldo	Ronda S.p.A. - Zanè
VIDOTTO	Loretta	Avicola Veneta Soc. Coop. Agricola per Azioni - San Donà di Piave
ZAMPOLLI	Fabrizio	Sicet S.r.l. - Ospitale di Cadore
ZANARINI	Alberto	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Bologna
ZANINI	Renzo	Fast S.p.A. - Montagnana
ZATTI	Antonella	Poste Italiane S.p.A. - Montegrotto Terme
BISCONTIN	Franco	Electrolux Italia S.p.A. - Porcia
BREZZA	Manuela	Poste Italiane S.p.A. - Gorizia
CANDOTTI	Paolo	Marine Interiors Cabins S.p.A. Gruppo Fincantieri – Pordenone
CARIOLATO	Severino	Fantoni S.p.A. - Osoppo
CASSAN	Maurizio	Latofres S.r.l. - Fiume Veneto
CATTOZZO	Patrizia	Gervasoni S.p.A. - Pavia di Udine
CEDARMAS	Severino	Acciaieria Fonderia Cividale S.p.A. - Cividale del Friuli
COLLAVIZZA	Roberto	Tim S.p.A. - Bologna
CONCATO	Marta	Leonardo S.p.A. - Ronchi dei Legionari
DEL FRARI	Roberto	R.F.I. S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Trieste
DENICH	Nevia	Trieste Trasporti S.p.A. - Trieste
DUDINE	Roberto	Innocente & Stipanovich S.r.l. - Trieste
GIACOMELLO	Marco	Insiel S.p.A. - Trieste
GIACOMIN	Elena	Ferservizi S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Trieste
GIAMEI	Antonio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Gorizia
MANZIN	Fabio	Fincantieri S.p.A. - Trieste
MARASCUTTI	Mario	Savio Macchine Tessili S.p.A. - Pordenone
MIANI	Gianni	e-distribuzione S.p.A. - Tolmezzo Tarcento
PARADISI	Marcello	SME S.p.A. - Martignacco
PIERDOMENICO	Paolo	Wartsila Italia S.p.A. - San Dorligo della Valle
PIGNOLO	Sara	Essericami S.r.l. - Fagagna
POLLO	Daniele	Arbor S.r.l. - San Giovanni al Natisone
ROVERE	Daniele	Leonardo S.p.A. - Ronchi dei Legionari
VIGNANDEL	Giampietro	Electrolux Italia S.p.A. - Porcia
ALESSANDRONI	Corrado	Ansaldo Nucleare S.p.A. - Genova
BELLOTTO	Aldo	Liguria Digitale S.p.A. - Genova
BERRETTA	Giorgio	Movinter S.r.l. - Savona
BIANCHI	Paolo	Tim S.p.A. - Imperia
BUZIO	Roberto	Verallia Italia S.p.A. - Dego
CAROSIO	Rosa	Leonardo S.p.A. - Genova
CASARINO	Roberta	Banca Passadore & C. S.p.A. - Genova
CAVIGLIONE	Mauro	Ansaldo Nucleare S.p.A. - Genova
CINCO	Aldo	Praxi S.p.A. - Genova
DE VINCENZI	Giovanni	MBDA Italia S.p.A. - La Spezia

FILAURO	Paolo	Leonardo S.p.A. - Genova
GARDELLA	Gino	AMT S.p.A. - Genova
GIANGASPERO	Giuseppe	Hitachi Rail Sts S.p.A. - Genova
LAGANA'	Tommaso	Fincantieri S.p.A. - Genova
LUCCHINELLI	Stefano	Leonardo S.p.A. - La Spezia
MASNATA	Ivano	Leonardo S.p.A. - Genova
MASSUCCO	Gabriella	Liguria Digitale S.p.A. - Genova
MORETTI	Mauro	Arinox S.p.A. - Sestri Levante
PASSALACQUA	Roberto	Hitachi Rail Sts S.p.A. - Genova
PAVAN	Graziella	R.F.I. S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Genova
PERINI	Stefano	Leonardo S.p.A. - La Spezia
PRIANO	Carlo	Ansaldo Energia S.p.A. - Genova
RAMELLA	Giovanni	G. Alberti & C. S.p.A. - Imperia
ROVIARO	Ermanno	Leonardo S.p.A. - Genova
SCOTTO D'ABBUSCO	Michelina	AMT S.p.A. - Genova
SIRI	Rosella	Zincol Ossidi S.p.A. - Vado Ligure
TARABOTTO	Franco Adelio	Saar Depositi Portuali S.p.A. - Genova
TRAMACERE	Paola	Arinox S.p.A. - Sestri Levante
ADORNI	Gianpaolo	Casappa S.p.A. - Lemignano di Collecchio
ANDERLINI	Nadia	Camo S.r.l. - Campogalliano
BACCARANI	Marco	Confartigianato - Ravenna
BAZZANI	Luigi	Seta S.p.A. - Modena
BEDINI	Antonio	S.C.E. S.r.l. - Modena
BIA	Giovanni	Immergas S.p.A. - Brescello
BONICI	Francesco	Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - Parma
BONINI	Tiziana	Poste Italiane S.p.A. - Reggio Emilia
BORELLI	Barbara	Barilla G. & R. Fratelli S.p.A. - Parma
BORGATO	Roberta	Datalogic S.r.l. - Calderara di Reno
BORRERI	Emanuela	Douglas Chero S.p.A. - Carpaneto Piacentino
BOTTAZZI	Marco	Datalogic IP TECH S.r.l. - Lippo di Calderara di Reno
BOVA	Ornella	CNA Servizi Imola Scrl - Imola
BRUGNOLI	Luigi	Acmi S.p.A. - Fornovo Taro
BRUNI	Andrea	DSV S.p.A - Modena
CARUSO	Mirella	Poste Italiane S.p.A. - Bologna
CASADEI	Giampaolo	Cosmogas S.r.l. - Meldola
CAVINA	Paolo	Granfrutta Zani Soc. Coop. Agr. - Granarolo - Faentino
CAVINI	Renzo	Comecer S.p.A. - Castel Bolognese
CONTINI	Gianluca	Barilla G. & R. Fratelli S.p.A. - Parma
CORRADI	Cesare	ACS S.r.l. - Cadelbosco di Sopra
CORRADI	Roberto	Maserati S.p.A. - Modena
DALL'OCCO	Tiziano	Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Ferrara
D'AUTILIA	Francesco	Manitou Italia S.r.l. - Castelfranco Emilia
DELMONTE	Maria	Artis Domus S.r.l. - Piacenza
ELIA	Roberto	Autostrade per l'italia S.p.A. -Casalecchio di Reno
EMILIANI	Marcello	Nespak S.p.A. - Massa Lombarda
ENTILLI	Franco	Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom - Bologna
FABBRI	Maurizio	Alma Petroli S.p.A. - Ravenna
FARRI	Lorella	Cattini S.r.l. - San Martino in Rio
FERRI	Luigi	Mo.Tri. Dal S.p.A. - Piacenza
FERRONI	Francesco	Banca di Bologna Soc. Coop. - Bologna
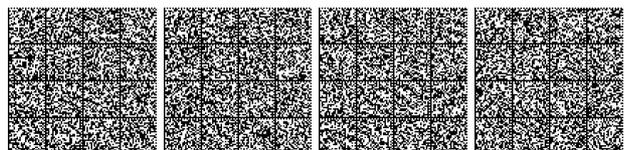
FONTANELLI	Paola	Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Bologna
FONTANESI	Enzo	Barilla G. & R. Fratelli S.p.A.- Parma
FORNARO	Zamira	Camiceria Fray S.r.l. - Casalecchio di Reno
FORNI	Roberta	Datalogic S.r.l. - Calderara di Reno
FUSSI	Stefania	Cooperativa Sociale L'Accoglienza Soc. Coop. Forlì
GAMBERINI	Giulio	HD Slippers S.r.l. - Sasso Marconi
GARZANTI	Elisabetta	Rosetti Marino S.p.A. - Ravenna
GIACOMETTI	Roberto	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara
GIGLIOLI	Mirko	Lombardini S.r.l. - Reggio Emilia
GRAVINA	Leonardo	Sicim S.p.A. - Busseto
GRAZIOSI	Marco	CNA Servizi Modena S.r.l. - Modena
GUALTIERI	Franca	Top Automazioni S.r.l. - Poggio Torriana
GUATTERI	Giorgio	Barilla G. & R. Fratelli S.p.A. - Parma
IONDINI	Ernesto	Zincatura e Metalli S.p.A. - Piacenza
LAMBERTINI	Paola	Aereospurghi S.r.l. - Anzola Emilia
LANI	Andrea	Electrolux Italia S.p.A. - Forlì
LORENZETTI	Fabio	Compagnia Progetti S.r.l. - Ravenna
LUGLI	Alessio	Wam Industriale S.p.A. - Modena
MAIAVACCA	Daniele	Milven Tricot S.r.l. - Abbiategrasso
MALTONI	Daniele	Technosilos snc di G. Gentili & C. - Capocolle di Bertinoro
MARCA	Stefania	Datalogic S.r.l. - Calderara di Reno
MARCHI	Patrizia	Acetaia di Modena S.r.l. - Castelnuovo Rangone
MARCONI	Mauro	For.b Società Cooperativa Sociale - Forlì
MARIANINI	Francesco	Agrofertil Soc. Coop. Agricola - Santa Sofia
MASACCI	Alberto	Rosetti Marino S.p.A. - Ravenna
MASINI	Attilio	Automobili Lamborghini S.p.A. - Sant'Agata Bolognese
MESSORI	Giovanni	Ognibene Power S.p.A. - Reggio Emilia
MINGHETTI	Mauro	MG2 S.r.l. - Pianoro
MONTAGUTI	Cristina	Federcoop Romagna Soc. Coop. - Ravenna
MONTI	Mauro	Caterpillar Servizi Italia S.r.l. - Minerbio
MORESCHI	Luigi	Pioneer Hi-Bred Italia Sementi S.r.l. - Sissa
MUSA	Rossella	Chiesi Farmaceutici S.p.A. - Parma
NANNINI	Daniela	Centro Gru S.r.l. - Castello d'Argile
NATALE	Giuliano	R.F.I. S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Bologna
NOSARI	Fausta	Banco BPM S.p.A. - Reggio Emilia
ORLANDINI	Massimo	Ghepi S.r.l. - Cavriago
PACI	Gilberto	Poste Italiane S.p.A. - Bologna
PAPA	Riccardo	La Cassa di Ravenna S.p.A. - Ravenna
PELLINGHELLI	Paola	Poste Italiane S.p.A. - Parma
PICCININI	Ombretta	Autotrasporti Piccinini S.r.l. - Fontevivo
PIERINI	Luca	Benvic Europe S.r.l. - Ferrara
PIVETTI	Gianluca	Maserati S.p.A. - Modena
PIZZOLI	Fabio	Datalogic S.r.l. - Calderara di Reno
PRETI	Loretta	C.M.S. S.p.A. - Marano sul Panaro
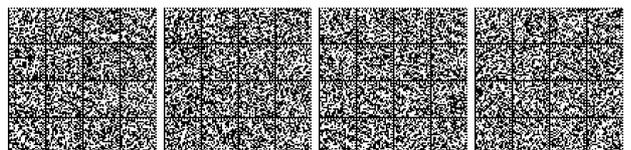
RAGAZZINI	Stefano	Armetal S.r.l. - Rocca San Casciano
RIGOSI	Stefano	e-distribuzione S.p.A. - Bologna
RODA	Marina	Datalogic S.p.A. - Calderara di Reno
ROTA	Enrico	Barilla G. & R. Fratelli S.p.A. - Parma
SAPORITO	Massimo Salvatore	Emilbronzo 2000 S.r.l. - Modena
SARDO	Liria	Datalogic S.r.l. - Calderara di Reno
SCOLA	Gianni	AR.COM Soc. Coop. Confartigianato Imprese Molinella
SINIBALDI	Ermes	TPER S.p.A. - Bologna
SOLA	Moreno	Elettromeccanica Tironi S.r.l. - Modena
SPADA	Mauro	Cepi S.p.A. - Forlì
TEDESCHI	Giovanni	STA S.p.A. - Castel D'Argile
TESORO	Franco	Banca di Bologna Soc. Coop. - Bologna
TURCI	Paolo	Technosilos snc di G. Gentili & C. - Capocolle di Bertinoro
TURRINI	Gabriele	Banca di Imola S.p.A. - Imola
VIMARI	Fabrizio	C.A.T. Ascom Servizi - Forlì
VITALE	Gianni	Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Ferrara
ZAVOLI	Gabriele	Cosmogas S.r.l. - Meldola
ANDRACCHIO	Vincenzo	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.- Gruppo BNP Paribas – Firenze
ARAMINI	Stefano	FASEP 2000 S.r.l. - Ronta
BALDI	Enrico	Hitachi Rail S.p.A. - Pistoia
BARDAZZI	Riccardo	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
BELVISO	Flavio	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
BENELLI	Simona	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Gruppo BNP Paribas – Prato
BERTINI	Anna Maria	Poste Italiane S.p.A. - Cecina
BIANCHI	Riccardo	Mondialcarta S.p.A. - Diecimo
BICCHI	Giovanni	Pecci Filati S.p.A. - Campi Bisenzio
BONI	Mario	Assicurazioni Boni S.r.l. - Borgo San Lorenzo
BRUNI	Rossella	Assicurazioni Boni S.r.l. - Borgo San Lorenzo
BURGALASSI	Luca	SLP-CISL (Poste Italiane S.p.A.) - Roma
BURRONI	Roberto	Nannini S.r.l. - Monteriggioni
CAPOBIANCO	Paolo	Fincantieri S.p.A. - Genova Sestri
COLONNA	Sabino	Autocarrozzeria San Giusto S.r.l. - Prato
CORDEIRO GUERRA	Silvia	Tiemme Toscana Mobilità S.p.A. - Grosseto
CRESCIOLI	Alessandro	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Firenze
DALLAI	Simonetta	Micagi S.r.l. - Firenze
DEL BONO	Monica	Poste Italiane S.p.A. - Pisa
DELL'AMICO	Eugenio	Marmi Galleria Ravaccione S.r.l. - Marina di Carrara
DESII	Sandra	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
DONNARUMMA	Maria	Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Piombino
FEDA	Gabriele	Mercitalia Rail S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Livorno
FILANGERI	Daniela	B & C Società Unipersonale a r.l. - Montevarchi
FONTANA	Giovanna	CNA Servizi Scrl - Arezzo
FRATINI	Franco	R.F.I. S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Firenze
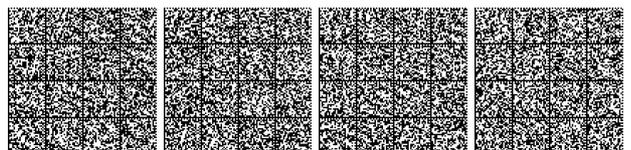
FROIO	Antonio Augusto	MBDA Italia S.p.A. - La Spezia
FURI	Emanuela	CO.MO.L.A.S. S.r.l. - Siena
FUSCO	Grazia	Poste Italiane S.p.A. - Firenze
GARGANI	Marzio	A.Menarini Manufacturing Logistics & Services S.r.l. – Firenze
GERINI	Gianluca	B&C Speakers S.p.A. - Bagno a Ripoli
GIGLI	Simona	Assicurazioni Boni S.r.l. - Borgo San Lorenzo
GIUSFREDI	Maurizio	Mondialcarta S.p.A. - Diecimo
GIUSTINI	Aimo Dante	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
GORI	Giuseppe	CAP Società Cooperativa -Prato
IDONE	Maria	Poste Italiane S.p.A. - Stagno (Collesalvetti)
INNOCENTI UCCINI	Michela	Poste Italiane S.p.A. - Pistoia
LANGIANNI	Massimo	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Prato
LEONARDI	Lorenzo	B & C Speakers S.p.A. - Bagno a Ripoli
LIPPI	Patrizia	Soffass S.p.A. Gruppo Sofidel - Porcari
MAGGIO	Calogero	ALMA S.p.A. - Campi Bisenzio
MANNELLI	Marco	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. – Firenze
MANNI	Paolo	CO.MO.L.A.S. S.r.l. - Siena
MANZANI	Mauro	Solvay Chimica Italia S.p.A. - Rosignano Marittimo
MASSAI	Pierluca	B&C Speakers S.p.A. - Bagno a Ripoli
MEGLI	Romano	FASEP 2000 S.r.l. - Ronta
MENGANO	Biagio	Arno Manetti Ascensori S.r.l. - Firenze
MINUTI	Marco	Hitachi Rail S.p.A. - Pistoia
MODI	Mirella	FASEP 2000 S.r.l. - Ronta
MONTINI	Luca Vincenzo	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
MORI	Simonetta	La Dolciaria di M. e R. S.r.l. – Barberino Tavarnelle
NARDINI	Gina	Salvatore Ferragamo S.p.A. - Firenze
NENCINI	Barbara	Impresa Verde Pistoia S.r.l. - Pistoia
NICCOLAI	Fabrizio	Castellare Impianti snc - Pescia
NICCOLAI	Giorgio	Poste Italiane S.p.A. - San Miniato Basso
NOFRI	Marusca	CNA Associazione Territoriale - Arezzo
ORSI	Simonetta	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
ORVAI	Laura	Celine Production S.r.l. - Strada in Chianti
PAGNI	Cristina	Celine Production S.r.l. - Strada in Chianti
PELLEGRINI	Nevio	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
PINOCHI	Doriana	M.G.M. motori elettrici S.p.A. - Serravalle Pistoiese
PRETI	Giampaolo	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
PROVVEDI	Enzo	Morbidi A. Eredi Sas - Siena
RICCI	Caterina Maria Orsola	Poste Italiane S.p.A. - Firenze
RIGHESCHI	Marco	Enel Produzione S.p.A. - Cavriglia
SEGNINI	Roberto Angelo	Nuova Tessile S.r.l. - Montemurlo
SESTINI	Massimo	RFI S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Firenze
SIMONCINI	Barbara	Celine Production S.r.l. - Strada in Chianti
STORTINI	Fabiano	Poste Italiane S.p.A. - Massa Marittima
TUNDO	Nicoletta	Edascom S.r.l. - Orbetello
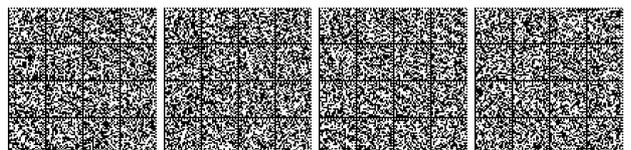
VACCARO	Girolamo	A. Menarini Diagnostics S.r.l. - Firenze
VIGNOZZI	Roberta	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
VONGHER	Mario	Solvay Chimica Italia S.p.A. - Rosignano Marittimo
ZEPPONI	Luca	B&C Speakers S.p.A. - Bagno a Ripoli
ZITIELLO	Stefania	A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. - Firenze
ARZENI	Marco Pirro Annibale	Confcommercio Imprese per l'Italia - Pesaro
ALBOINI	Isabella Maria	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP- Paribas – Fermo
BALLARINI	Stefano	Sartoria Saint Andrews S.p.A. - Bellocchi di Fano
BANCHETTI	Nazzareno	Cooperlat Soc. Agricola - Jesi
BENEDETTI	Maurizio	DMM S.p.A. - Montecalvo in Foglia
BOCCOLI	Daniela	Carnj Società Cooperativa Agricola scarl - Cingoli
CAPORALETTI	Claudio	Carlo Cagnoni S.p.A. - Ancona
CHIARIOTTI	Germana	Carnj Società Cooperativa Agricola scarl - Cingoli
CITTADINI BELLINI	Giulia	Pfizer Italia S.r.l. - Ascoli Piceno
COSTANTINI	Maria Piera	Sorbatti S.r.l. - Montappone
DUCA	Doriano	CNH Industrial S.p.A. - Jesi
FERRARIO	Paolo Giuseppe	Sigma S.p.A. - Altidona
FILIPPETTI	Luca	Bellucci Stampi S.r.l. - Castelfidardo
GAGLIARDINI	Maria Luisa	Carnj Società Cooperativa Agricola scarl - Cingoli
MANNUCCI	Franca	Clementoni S.p.A. - Recanati
MARCANTOGNINI	Fabrizio	Graziano Belogi S.r.l. - Trecastelli
MARIOTTI	Giandomenico	A.C.R.A.F. S.p.A. - Ancona
MATTEI	Roberto	Conad Adriatico scarl - Monsampolo del Tronto
MEI	Giancarlo	IMAB GROUP S.p.A. - Fermignano
MENCONI	Loredana	CNA Pesaro Urbino - Cagli
NALDI	Chiara	Tim S.p.A. - Ancona
NATICCHIONI	Claudio	Magazzini Gabrielli S.p.A. - Ascoli Piceno
NERONI	Rino	Mecaer Aviation Group S.p.A. - Monteprandone
PASTORE	Francesco Rosario	Pfizer Italia S.r.l. - Ascoli Piceno
QUINTAVALLE	Marco	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Civitanova Marche
SABBATINI	Alberto	Acrilux S.r.l. - Recanati
SAVELLI	Renato	Fincantieri S.p.A. - Ancona
VALENTI	Maria Teresa	Andrea Agnetti S.r.l. - Villa Potenza
VINGIANI	Guido	Clementoni S.p.A. -Recanati
ALUNNO	Enzo	Rampini Carlo S.p.A. - Passignano sul Trasimeno
ARCELLI	Moreno	e-distribuzione S.p.A. - Perugia
BOSCHETTO	Paolo	Treofan Italy S.p.A. - Terni
CALISTI	Maurizio	Meccanotecnica Umbra S.p.A. - Campello sul Clitunno
CIRIBUCO	Alfio	COSP Tecno Service Soc. Coop. - Terni
DEL BIANCO BARBACUCCHIA	Mario	Manini Prefabbricati S.p.A. - Assisi
FAINA	Giampiero	BCC Umbria Credito Cooperativo soc. coop. - Perugia
FIORONI	Stefania	Bosone Garden S.r.l. - Gubbio
LIPAROTI	Mario	Confagricoltura Umbria Servizi S.r.l. - Perugia
MAITINI	Saverio	Officine Piccini S.p.A. - Perugia
MANCINI	Manuela	SIR Safety System S.p.A. unipersonale - Santa Maria degli Angeli
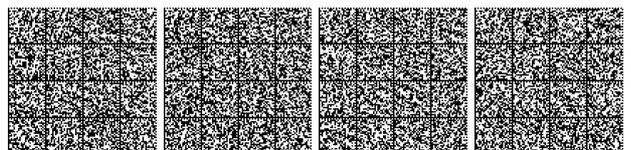
SALTALIPPI	Adriano	SACI Industrie S.p.A. - Ponte San Giovanni
SANTONI	Antonio	Tulli Acque Minerali S.r.l. - Sellano
TANARIVA	Moreno	FBM Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A. Marsciano
TRAVERSINI	Sergio	C.E.S.A. di Falcini Enzo S.r.l. - Città di Castello
TULLI	Elena	Banca Nazionale del lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Foligno
ALESSANDRINI	Michela	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Roma
ANGELUCCI	Franco	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
APPIGNANESI	Riccardo	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
BALZERANI	Roberto	Enel Italia S.r.l. - Roma
BATTISTONI	Ivana	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Roma
BELLOCCO	Domenico	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
BELTRAME	Giulio	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Roma
BENUCCI	Gilberto	Generali Italia S.p.A. - Roma
BIAGINI	Aldo	Antiche Fonti di Cottorella - S.p.A. - Rieti
BLASONE	Mario	MBDA Italia S.p.A. - Roma
BONORI	Valter	Società Elettronica S.p.A. - Roma
BORDIN	Sara	Leonardo S.p.A. - Roma
BORGHINI	Rodolfo	PostePay S.p.A. - Roma
BORGIA	Gennaro	Poste Italiane S.p.A. - Castellonorato
BOZZOLI	Carlo	Enel Italia S.r.l. - Roma
BRANDI	Orietta	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Roma
BREGOLI	Marina	Poste Italiane S.p.A. - Fiumicino
BRUSCHI	Alessio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
CACCIOTTI	Agostino	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A – Roma
CALI'	Lorenzo	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
CALICCHIA	Mario	Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali S.p.A. Torrice
CALLIGARI	Antonella	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
CARUANA	Rosella	Enel Green Power S.p.A. - Roma
CASOLINI di SERSALE	Anna Rita	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
CATANI	Giuseppe	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
CHECCHI	Marco	Leonardo S.p.A. - Cisterna di Latina
CIUCCI	Paolo	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato – Roma
COLTELLA	Umberto	A.S.M. S.p.A. - Rieti
COLUMBRO	Biagio	Esso Italiana S.r.l. - Roma
CORSI	Giorgio	Fassa S.r.l. - Artena

CORVINO	Sabrina Anna Maria	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
CURIALE	Cinzia	Pfizer S.r.l. - Roma
DALLA LANA	Bruno	Leonardo S.p.A. - Pomezia
DE CRESCENZO	Cosimo	Leonardo S.p.A. - Roma
DE FAZIO	Marco	Leonardo S.p.A. - Pomezia
DI GENNARO	Massimo	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
DI MARIO	Giovanni Battista	Leonardo S.p.A. - Frosinone
DOMENICI	Antonella	A.S.D. Aero Club - Rieti
DONATIELLO	Marisa	Generali Italia S.p.A. - Roma
FALCO	Giovanni Antonio	Poste Italiane S.p.A. - Formia
FANTASIA	Vincenzo	Tim S.p.A. - Napoli
FARRE	Antonio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
FORCINA	Andreina	Poste Italiane S.p.A. - Roma
FORTI	Luigi	Tim S.p.A. - Roma
GABRIELE	Giuseppina	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A - Roma
GALASSO	Assunta	Leonardo S.p.A. - Pomezia
GARGANO	Giacomo	Enel Green Power S.p.A. - Roma
GENEROTTI	Daniela	Poste Italiane S.p.A. - Viterbo
GENOVESI	Paolo	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato – Roma
GHINELLI	Roberto	Enel Sole S.r.l. - Roma
GRIMALDI	Donato Angelo	Saxa Grestone S.p.A. - Roccasecca
GUASTAFERRO	Andrea	Leonardo S.p.A. - Cisterna di Latina
IMBROGNO	Rinaldo	Poste Italiane S.p.A. - Roma
IONTA	Angelo Mario	Leonardo S.p.A. - Cisterna di Latina
IOVINE	Rosa	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
LANARO	Antonella	Enel.sì S.r.l. - Roma
LATINI	Stefano	FSTechnology S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Roma
LAURENZI	Rina	FSTechnology S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Roma
LAVAGETTI	Paola Maria Palma	Banca Finnat Euramerica S.p.A. - Roma
LAZZARI	Anna	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
LEGGIADRO	Rosa	Anas S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato - Roma
LUCARONI	Loredana	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.- Roma
MAGRI	Lucia	Baxter Manufacturing S.p.A. - Rieti
MANCINI	Paolo	Ricci Costruzioni S.r.l. - Viterbo
MARCONE	Sofia	Tim S.p.A. - Roma
MARINETTI	Roberto	Cassa Edile Provincia Rieti - Rieti
MARTININO	Francesco Pasquale	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
MATARAZZO	Giuseppe	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma
MAZZARACCHIO	Antonio	MBDA Italia S.p.A. - Roma
MAZZENGA	Fabio	Slim Aluminium S.p.A. - Cisterna di Latina
MAZZETTO	Sandro	F.lli Aguzzi S.r.l. - Rieti
MEGNA	Angela	"A Braccia Aperte" Cooperativa Soc. a r.l. - Roma
MONTALBANO	Patrizia	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A - Roma
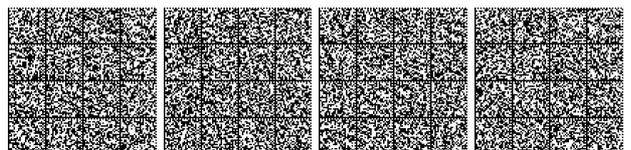
MURGIA	Ornella	PostePay S.p.A. - Roma
OCCHIPINTI	Armando	Fondo Pensione Previndapi - Roma
OLIVI	Roberta	Italferr S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Roma
ONORI	Pietro	Leonardo S.p.A. - Pomezia
ORSINI	Nando	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
ORTOLANI	Attilio	MBDA Italia S.p.A. - Roma
OTTAVIANI	Pietro	Generali Italia S.p.A. - Roma
PANETTA	Anna Maria	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
PAPETTI	Stefano	Poste Italiane S.p.A. - Fiumicino
PASQUALINI	Oriana	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
PASSARELLI	Alessandra	Poste Italiane S.p.A. - Roma
PERRINI	Maria Carmela	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
PETRI	Pietro	ELT Elettronica S.p.A. - Roma
PETRICCA	Pio	IBM Italia S.p.A. - Roma
PICARELLI	Ennio	IBM Italia S.p.A. - Roma
PICCHIOTTI	Rosella	Unindustria - Roma
PIERINI	Bernardino	Generali Italia S.p.A. - Roma
PONZELLI	Patrizia	Poste Italiane S.p.A. - Fiumicino
PRINCIPIA	Claudio	Ferservizi S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Roma
REINA	Luigi	Poste Italiane S.p.A. - Civitavecchia
RICCIARDONE	Salvatore	Poste Italiane S.p.A. - Fiumicino
RIDOLFI	Luigi	Leonardo S.p.A. - Pomezia
ROSSI	Antonietta	Sogo S.p.A. - Frosinone
RUGGERI	Luigi	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Pomezia
SARALLI	Alessandro	Poste Italiane S.p.A. - Roma
SASSOROSSI	Tiziano	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
SCHITO	Maurizio	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
SCOGNAMIGLIO	Salvatore	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
SOLITARI	Antonella	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
SPORTELLI	Patrizio	Anas S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato - Roma
TANCIONI	Agostino	Lombardini S.r.l. - Rieti
TEGLIA	Mario	Leonardo S.p.A. - Roma
TESTA	Pietro	Poste Italiane S.p.A. - Giulianello
VELARDO	Maria Grazia	Poste Pay S.p.A. - Roma
ZERRE	Giovanni	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
ZIBELLINI	Daniela	Triumph Italy S.r.l. - Roma
ZITARELLI	Lorenzo	BCC Banca di Credito Cooperativo di Nettuno Soc. Coop.va – Nettuno
ALLOGGIA	Raffaele	Flextronics International L'Aquila S.p.A. - L'Aquila
CERMIGNANI	Giuseppe	Sevel S.p.A. - Atessa
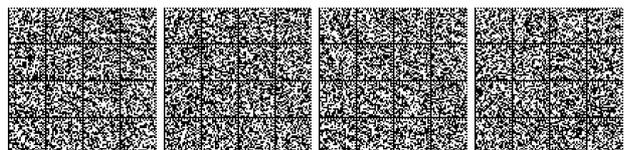
CHIAVAROLI	Velino	Edison S.p.A. - San Giovanni Teatino
CINALLI	Antonio	Valagro S.p.A. - Atessa
CONSORTE	Marcello	Tim S.p.A. - Pescara
D'EMILIO	Giampiero	Leonardo S.p.A. - L'Aquila
DI CICCO	Lina	Poste Italiane S.p.A. - L'Aquila
DI CRESCENZO	Carlo	Cams S.p.A. - Fara Filiorum Petri
DI DOMENICO	Renato	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Pescara
DI DONATO	Sabatino	Anas S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane L'Aquila
FINA	Antonio	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - L'Aquila
GENTILE	Marco Maria	Dompè Farmaceutici S.p.A. - L'Aquila
GUARDIANI	Bruno	Intecs S.p.A. - L'Aquila
MAMMARELLA	Diana	Adriana Boutique di Adriana Capone & C. s.a.s. Pescara
MIRABELLA	Teresa	Confcommercio Imprese per l'Italia - Pescara
MONTAUTI	Pierluigi	Banca Popolare di Bari Scpa - Nereto
MONTEBELLO	Domenico	Tim S.p.A. - Pescara
ODOARDI	Bruno	Istituto Acustico Maico S.r.l. - Pescara
PAPA	Osvaldo	Tua S.p.A.- Chieti
ROZZI	Diana	Poste Italiane S.p.A. - Ateleta
SCORRANO	Adriano	Tim S.p.A. - Pescara
TARABORRELLI	Sandra	Co.g.e.t. S.r.l.- Casacanditella
DI MARIA	Angelo	Enel Produzione S.p.A. - Larino
FERRIERI	Giuseppe	Pilkington Italia S.p.A. - San Salvo
GRASSI	Antonella	Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Campobasso
LOMBARDI	Antonio	Poste Italiane S.p.A. - Campobasso
STILLA	Angelo	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.-Gruppo BNP Paribas – Foggia
ABBRUZZESE	Vincenzo	Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli
APPOLLONI	Gabriella	Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli
APRILE	Rosario	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Napoli
BARBARO	Bruno	Prysmian Powerlink S.r.l. - Arco Felice
BATTAGLINO	Olimpia	Alto Calore Servizi S.p.A. - Avellino
BORRIELLO	Pasquale	A. Abete S.r.l. - Nola
BUGLIONE	Paolo	Leonardo S.p.A. - Nola
CAPODANNO	Fortunato	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -Torre del Greco
CAPUTO	Salvatore	A. Abete S.r.l. - Nola
CARDASSI	Rosario	Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli
CARDINALE	Filippo	Leonardo S.p.A. - Pomigliano d'Arco
CASERTANO	Rosario	Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli
CASORIA	Carmela	Leonardo S.p.A. - Nola
CERCHIA	Maria Bianca	Leonardo S.p.A. - Pomigliano d'Arco
CESTARI	Anna Rosa	Poste Italiane S.p.A. - Sala Consilina
CIFARIELLO	Maria Rosaria	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Salerno
CIOFFI	Matteo	Cementi Moccia S.p.A. - Caserta
COLANTUONI	Angelo Vincenzo	Irisbus S.p.A. - Flumeri
D'AMATO	Antonio	Antonio Sada & Figli S.p.A. - Pontecagnano Faiano
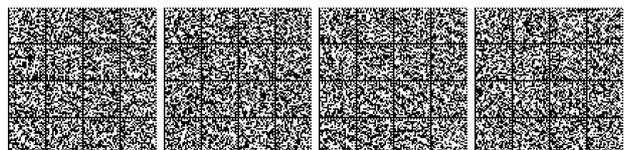
D'AMBROSI	Luigi	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. Salerno
D'ANGELO	Salvatore	Maddaloni Cementi S.r.l. - Maddaloni
DARE	Raimondo	Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A. - Sorrento
DE ANGELIS	Pio	SDA Express Courier S.p.A. - Salerno
DE BIASE	Francesco	FCA Italy S.p.A. - Pomigliano d'Arco
DE MASI	Antonio	Fibro S.p.A. - Airola
DELLA PERUTA	Alfredo	I.G.S. S.r.l. - Caserta
DI GIROLAMO	Antonio	Leonardo S.p.A. - Giugliano in Campania
DI PRISCO	Domenico	Executive Travel Service S.r.l. - Sorrento
ESPOSITO	Aniello	Poste Italiane S.p.A. - Sarno
FATIGATI	Andrea	Leonardo S.p.A. - Pomigliano d'Arco
FATIGATI	Rocco	Leonardo S.p.A. - Pomigliano d'Arco
FERIERO	Luigi	Irisbus Italia S.p.A. - Flumeri
FINALDI	Mariano	Leonardo S.p.A. - Bacoli
FONZO	Maria Grazia	Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli
FUSCO	Francesco	Icimendue S.r.l. - Marcianise
LA MOGLIE	Rossella	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Sapri
LICCARDI	Salvatore	Hitachi Rail STS S.p.A. - Napoli
LUCE	Rosalia	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Napoli
MAISTO	Cosimo	Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli
MENNELLA	Luigi	MBDA Italia S.p.A. - Fusaro
MIGLIOZZI	Maria Concetta	Poste Italiane S.p.A. - Capua
MINAZIO	Giuseppe	Brancaccio Costruzioni S.p.A.- Napoli
OLIVA	Sabino	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Avellino
ORFEO	Giovanni	Leonardo S.p.A. - Pomigliano d'Arco
PACE	Natalino	Leonardo S.p.A. - Benevento
PAGANO	Alfonso	Parmalat S.p.A. - Piana di Monte Verna
PEDICINI	Alfonso	San Domenico Vetraria S.p.A. - Ottaviano
PICCIRILLO	Giovanni	Poste Italiane S.p.A. - Castellammare di Stabia
PICILLO	Ornella	Antonio Capaldo S.p.A. - Manocalzati
PINTO	Isabella	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Salerno
PUORRO	Alberto	Irisbus Italia S.p.A. - Flumeri
SANNINO	Mario	Tim S.p.A. - Napoli
SCOGNAMIGLIO	Giuseppe	Leonardo S.p.A. - Pozzuoli
SESSA	Concetta	Petrone Group S.r.l. - Napoli
SPINOSA	Daniela	Leonardo S.p.A. - Bacoli
STRONGONE	Gennaro	SEDA Italy S.p.A. - Arzano
TIMPANO	Bruno	Leonardo S.p.A. - Benevento
UCCELLA	Gaetano	Techno Rail S.r.l. - Napoli
VALENTINO	Gennaro	C.I.A. Compagnia Immobiliare Alberghi S.p.A. Napoli
VERTULLO	Carmine	Poste Italiane S.p.A - Roccadaspide
VIGILANTE	Giuseppe	AGC Flat Glass Italia S.r.l. - Salerno
VINCIGUERRA	Francesco	Maddaloni Cementi S.r.l. - Maddaloni
VITRANO	Francesco Paolo	Hitachi Rail STS S.p.A. - Napoli
VOLPE	Giorgio	Unione degli Industriali - Napoli
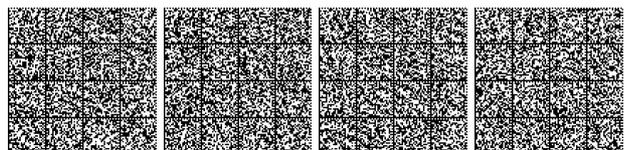
ZAMPELLA	Giovanni	Moccia Cementi S.p.A. - Caserta
ZARANO	Anna	Poste Italiane S.p.A - Caserta
ZILLA	Leonardo	Telecom Italia S.p.A. - Benevento
ANCONA	Mansueto	Banca Nazionale Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas –Lecce
ALTOMARE	Orazio	MASMEC S.p.A. - Modugno
ANTOLA	Camilla	Acquedotto Pugliese S.p.A.- Bari
ARMENISE	Michele	e-distribuzione S.p.A. - Bari
BARONE	Antonio	Banca Popolare Pugliese Scpa - Matino
CALDARULO	Francesco	Rai Way S.p.A. - Bari
CARBONARA	Agostino	Amenduni Nicola S.p.A. - Modugno
CAVALLO	Antonio	S.T.P. Brindisi S.p.A.- Brindisi
CUPPONE	Alessandro	Jindal Films Europe Brindisi S.r.l. - Brindisi
DE MICHELE	Michele	Amenduni Nicola S.p.A.- Modugno
de PASCALE	Francesco	Amtab S.p.A.- Bari
DE SANTIS	Antonio	Alfasigma S.p.A. - Bologna
DEL CORE	Giovanni	Amtab S.p.A. - Bari
FERRANTE	Ettore	Pastificio Attilio Mastromauro Granoro S.r.l. - Corato
FIORE	Alberto	Enel Produzione S.p.A. - Bari
FIORELLA	Giuseppe	Ferservizi S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Bari
FIORENTINO	Nicola	Magneti Marelli S.p.A. - Bari
GIACCARI	Carlo Alberto	Banca Popolare Pugliese Scpa - Matino
GISONNI	Angelo	Confindustria - Foggia
GRECO	Pasqualina	Azienda Agricola Villa Carmine - Ostuni
LEONE	Gerardo	Tim S.p.A.- Bari
MAGGIORE	Valentino	Jindal Films Europe Brindisi S.r.l. - Brindisi
MAGLI	Vittorio	Jindal Films Europe Brindisi S.r.l. - Brindisi
MARSENO	Mario	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
MARZUCCO	Cosimo Damiano	Poste Italiane S.p.A. - Cerignola
MATERA	Gaetano	Amenduni Nicola S.p.A. - Modugno
MISINO	Maria Franca	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Bari
MORELLI	Cosimo	Jindal Films Europe Brindisi S.r.l. - Brindisi
MORICONI	Massimo	Enel Produzione S.p.A.- Brindisi
MORICONI	Valerio	Enel Produzione S.p.A.- Brindisi
NEGRO	Oronzo	C.N.H. Industrial Italia S.p.A. - Lecce
NITTI	Antonio	Tesmec Rail S.r.l. - Monopoli
PECCOLO	Saverio	Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari
PICCININI	Nicola	Agenzia Allianz S.p.A. - Bari
POMPA	Giulia Maria	FPT Industrial S.p.A.- Foggia
PRIMICERI	Massimo	Monteco S.r.l. - Lecce
PROTO	Maria Concetta	Poste Italiane S.p.A. - Ostuni
QUARANTA	Francesco	Poste Italiane S.p.A. - Manduria
RAMUNDO	Biagino	Banca Popolare Pugliese Scpa - Matino
ROMANO	Giuseppe	Alcatel-Lucent Italia S.p.A. - Battipaglia
SABATELLI	Vito	Merck Serono S.p.A. - Modugno
SAMPOGNA	Giuseppe	Tim S.p.A. - Bari
SANITA'	Antonio	Leonardo S.p.A. - Foggia
SANSONE	Angela	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
SANTIGLIANO	Filippo	Edisud S.p.A. La Gazzetta del Mezzogiorno - Foggia

SANTORO	Francesco	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
SANTOVITO	Osvaldo	GE Avio S.r.l. (Avio Aero) - Brindisi
SETTANNI	Lucia	RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Bari
SILLAVI	Antonio	C.N.H. Industrial Italia S.p.A. - Lecce
TOZZI	Alfredo	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
TRAVERSA	Antonio	Magneti Marelli S.p.A. - Modugno
TREVISI	Giovanni	GE Avio S.r.l. (Avio Aero) - Brindisi
VIOLA	Michele	RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Bari
ZACCAGNINO	Silvana	Istituto Poligrafico e Zecca Stato S.p.A. - Foggia
ZAGARIA	Lucia	Banca Nazionale Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Foggia
ZIGRINO	Antonio	Leonardo S.p.A. - Taranto
BERTERAME	Maria Teresa	Istituto Canossiano - Scuola dell'infanza Primaria "S. Maddalena di Canosa" – Potenza
CALDAROLA	Anna	PCC Giochi e Servizi S.p.A. - Tito
COLANGELO	Vito	De Vivo S.p.A. - Potenza
DAGOSTINO	Gino	Tim S.p.A. - Potenza
LOSCALZO	Concetta	Poste Italiane S.p.A. - Matera
MAISTO	Carlo	Hitachi Rail STS S.p.A. - Tito Scalo
MARAGNO	Cosimo Damiano	Calcestruzzi S.p.A. - Matera
PACE	Vito	Lucania resine S.r.l. - Potenza
RAMAJOLA	Lanfranco	E.G.A. S.r.l. - Matera
CRITELLI	Luigi	Guglielmo S.p.A. - Copanello Stalettì
DE CARIA	Maria Teresa	G. Callipo Conserve Alimentari S.p.A. - Pizzo
DE MARCO	Silvana	Sicos S.a.s. - Catanzaro
DE SIMONE	Elmira	Casa di Cura Villa del Sole S.r.l. - Cosenza
D'URZO	Teresa	Poste Italiane S.p.A. - Vibo Valentia
GAROZZO	Antonino Salvatore	Poste Italiane S.p.A. - Ravagnese
GUCCIONE	Carmine	Ditta Spadafora Eugenio Bar Pasticceria Cosenza
IANNELLO	Michele	Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. - regione Calabria
IMBALZANO	Antonino	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -Reggio Calabria
IOFALO	Rosaria	Sicos S.a.s. - Catanzaro
LA FACE	Angela Maria	Poste Italiane S.p.A. - Reggio Calabria
LA GAMBA	Nicolino	Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Vibo Valentia
LA SALA	Lucia Mirella	Poste Italiane S.p.A. - Castrovillari
LIPAROTI	Luigi	Ferrovie della Calabria S.r.l. - Catanzaro
LOPRETE	Anna	AZ S.p.A. - Catanzaro
LUCIA	Vittorio	G. Callipo Conserve Alimentari S.p.A. - Pizzo
MIRABELLO	Giuseppe	Ferrovie della Calabria S.r.l. - Vibo Valentia
MURANO	Roberto	BPER Banca S.p.A. - Crotone
PAGLIUSO	Francesco	Renzelli 1803 S.r.l. - Cosenza
PENNISI	Massimo	Mida Tecnologie ambientali S.r.l. - Crotone
PETROCCA	Giuseppe	Sadel di Baffa S. S.p.A. - Cotronei
RATTA'	Antonella	AZ S.p.A. - Catanzaro
SCARPELLI	Candido	e-distribuzione S.p.A. - Rende
SURIANI	Domenico	Ferrovie della Calabria S.r.l. - Vibo Valentia

TENUTA	Annunziato Antonio	Tim S.p.A. - Catanzaro
VETERE	Nicodemo	Librandi A.& N. S.p.A. - Cirò Marina
ADAMO	Elino	Poste Italiane S.p.A. - Centuripe
ALAGNA	Giovanni Ottorino	Baglio Curatolo Arini 1875 S.r.l. - Marsala
BARBAGIOVANNI	Rosario	Poste Italiane S.p.A. - Tortorici
BRACCHITTA	Salvatrice	Ergon società consortile a r.l. - Ragusa
BRANCATO	Antonino	Poste Italiane S.p.A. - Caltanissetta
BRONZI	Giuseppe	Tim S.p.A. - Palermo
BRUNO	Daniela	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
CABIBBO	Giovanni	Ergon società consortile a r.l. - Ragusa
CACCAMO	Giovanna	Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. - Gela
CALDARELLA	Edoardo	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
CALDERA	Giusto	Tim S.p.A. - Palermo
CAMILLIERI	Maria Giovanna	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
CAMMARATA	Rosa Maria Concetta	Poste Italiane S.p.A. - Randazzo
CARAMANNO	Salvatore	KONE S.p.A. - Catania
CASTELLESE	Salvatore	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
CATALFAMO	Filippo	Edipower S.p.A. Gruppo A2A - San Filippo del Mela
CIOTTA	Alessandra	Poste Italiane S.p.A. - Catania
CONSIGLIO	Salvatore	Tim S.p.A. - Agrigento
CONTI	Amalia Maria	Poste Italiane S.p.A. - Piazza Armerina
CURRO'	Vincenzo	Poste Italiane S.p.A. - Catania
DE LUCA	Salvatore	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. - Augusta
DI BENEDETTO	Carla	Poste Italiane S.p.A. - Caltanissetta
DI CATALDO	Alberto	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. - Augusta
ESPOSITO	Raffaele	e-distribuzione S.p.A. - Siracusa
FALDETTA	Mario	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
GAMBINO	Natale	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
GIGANTI	Calogero Giuseppe	Tim S.p.A. - Caltanissetta
GIUMMO	Francesca Carla	STMicroelectronics S.r.l. - Catania
GUZZARDI	Salvatore	Poste Italiane S.p.A. - Siracusa
INGRASSIA	Vittorio	Leonardo S.p.A. - Palermo
LA CORTE	Giuseppe	Fincantieri S.p.A. - Palermo
LELIO	Vincenzo	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
LO GRASSO	Vincenzo	Poste Italiane S.p.A. - Catania
LO MAURO	Leonardo	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
MANCUSO PRIZZITANO	Erminia Mariannina Giacoma	Poste Italiane S.p.A. – Capizzi
MARCHESE	Letizia Maria Emma	STMicroelectronics S.r.l. - Catania
MARINO	Ignazio	Tim S.p.A. - Palermo
MESSINA	Enrico Martino	KONE S.p.A. - Catania
MINNECI	Antonella	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
NICOLINI	Antonino	OVS S.p.A. - area Sicilia/Calabria
NICOTRA	Giovanni	Tim S.p.A. - Catania
NUCIFORA	Aldo	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
ONORATO	Francesco Giuseppe	Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. - Gela
PALERMO	Caterina	Ausonia S.r.l. - Marsala
PALUMBO	Chiara	Poste Italiane S.p.A. - Ficarazzi
PAPPALARDO	Paolo	COMFIDI coop. Confcommercio - Siracusa
PARRINO	Filippo	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
RANERI	Leopoldo	Poste Italiane S.p.A. - Roccalumera
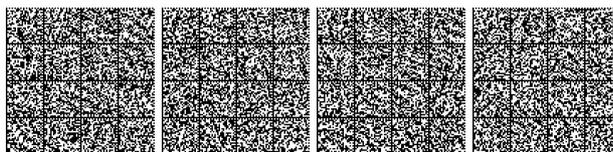
RANIERI	Giuseppe	Unicredit S.p.A. - Enna
RIZZO	Antonio	Poste Italiane S.p.A. - Mili San Marco
ROCCA	Vincenzo	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. - Augusta
ROMITO	Maria Cristina	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
ROTELLI	Sandro	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Palermo
RUTA	Fabio	Poste Italiane S.p.A. - Agrigento
SANFILIPPO	Antonino	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
SAVARINO	Grazia	Poste Italiane S.p.A. - Catania
SCAVONE	Ignazio	Poste Italiane S.p.A. - Mazara del Vallo
SCIACCA	Maria Grazia	Poste Italiane S.p.A. - Catania
SGROI	Salvatore	Poste Italiane S.p.A. - Cinisi
STRANO	Fabio Antonio	Leonardo S.p.A. - Catania
TROPEA	Antonino	KONE S.p.A. - Catania
VILLARA'	Francesco	Poste Italiane S.p.A. - Messina
ZAGAMI	Maria Carmela	Wyeth Lederle S.r.l. Gruppo Pfizer - Catania
ANDRETTA	Orietta	e-distribuzione S.p.A. - Cagliari
BARCA	Antonello	Ferrero Commerciale Italia S.r.l. - Roma
BRAI	Maria Rimedia	Cooperativa Allevatrici Sarde Soc. Coop. Santa Giusta
COCCIU	Sergio	Matrica S.p.A. - Porto Torres
CORONA	Fedele	Tim S.p.A. - Cagliari
CUBEDDU	Amedeo	E.ON Produzione S.p.A. – Porto Torres
CUCCU	Maria	Banco di Sardegna S.p.A.- Sassari
DE GIOANNIS	Andrea	Banco di Sardegna S.p.A. - Sassari
DEMARTIS	Flavio Pietro	Azienda Regionale Sarda Trasporti S.p.A. Cagliari
FURCAS	Giancarlo	RFI S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Cagliari
MANNAI	Salvatore	Enel Produzione S.p.A. - Portoscuso
MURREDDA	Elisabetta	Centro Odontoiatrico Sardo Baire snc Cagliari
OLLA	Grazia Pina Cecilia	Banco di Sardegna S.p.A.- Sassari
ROMANO	Mariagrazia	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Roma
SCHIAFFINO	Paolino Gavino	Fiume Santo S.p.A. - Porto Torres
SECHI	Rosa Maria Natalia	Banco di Sardegna S.p.A.- Alghero
TRENTA	Cecilia	Torrefazione Morgan S.r.l. - Porto Torres

Dato a Roma, addì 13 novembre 2020

MATTARELLA

CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

21A00972
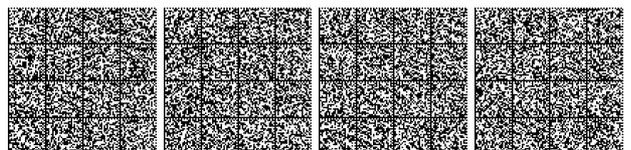
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2020.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» ai lavoratori italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

AGNOLI	Mario Antonio	ASBL Service de Santè Mentale (Casa Famiglia) - Bruxelles (Belgio)
BARONE	Maria Luisa	Novasider S.r.l. - Mosca (Russia)
BERTELLA	Bruno	Leonardo S.p.A. - Kuala Lumpur (Malesia)
BIANCHI	Franco	Haworth Inc. Holland - Michigan (Stati Uniti)
BONTEMPI	Valentino	"Settebello" Ristorante Mediterraneo Mosca (Russia)
CALTAGIRONE	Liborio	Unisex Hair & Beauty Salon - Londra (Regno Unito)
CAMPANA	Umberto	Arlen Spinnerei GmbH & Co. KG – Volkertshausen (Germania)
CECCHELLERO	Tiziano	Italconsult S.p.A - Constantine (Algeria)
CICCARELLO	Salvatore Massimo	Leonardo S.p.A. (Orizzonte Sistemi Navali S.p.A.) - Algeri (Algeria)
CRISTINO	Alfredo Luigi	Ferrero Argentina S.A. - Los Cardales (Argentina)
D'ADDAZIO	Donatella Gabriella	Traductor - Basilea (Svizzera)
FLORIO	Maria	Camera di Commercio Italo-Russa – Mosca (Russia)
GURRIERI	Giambattista	Spaghetti Tree Ristorante e Pizzeria – Sutton (Regno Unito)
ISABELLA VALENZI	Costantino	Naef Immobilier SA - Ginevra (Svizzera)
MAINI	Mauro	Chef Express e Great American Bagel Factory (Gruppo Cremonini) - Londra (Regno Unito)
MAZZONI	Sergio Marcello	Zambaiti Parati S.p.A. - Mosca (Russia)
MENASSI	Giuliano	Pirelli & C. S.p.A. Area Asia Pacifico – Shanghai (Cina)
MICCICHÈ	Rocco	Usinor Mittal - Chatelet (Belgio)
NOTARO	Mario	Royal Charleroi Sporting Club S.A. – Charleroi (Belgio)
OGGIONNI	Eligio	APC Asia Pacific Cargo Ltd. - Kowloon Bay (Hong Kong)
RANCATORE	Antonio	BT - British Telecom - Londra (Regno Unito)
SARANITI	Vito Pietro	Metalurgica Potenza S.A. - José León Suárez, Buenos Aires - (Argentina)
SORARUI	Mirella	Alivini Company Ltd. - Londra (Regno Unito)
TROLI	Mario	W.W. Fischer SA - Apples (Svizzera)
ZANINI	Mirco	Hotel Astoria e Hotel Angleterre (Gruppo Rocco Forte Hotels) - San Pietroburgo (Russia)
ZANONI	Marco	Gruppo Camuzzi Gas (Pampeana e del Sur) - (Argentina)
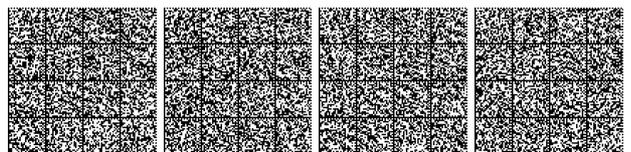
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2020

MATTARELLA

CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

21A00973

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 gennaio 2021.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Bussi sul Tirino.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2008, che dispone l'istituzione e la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'art. 36-*bis*, comma 3, che individua la procedura per la ridefinizione dei perimetri dei siti di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 agosto 2016, n. 237, recante la ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la delibera di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018 avente ad oggetto «S.I.N. Bussi sul Tirino - Revisione perimetro - Area *ex* Montecatini in località Piano d'Orta nel Comune di Bolognano (PE)», trasmessa dalla Regione Abruzzo con nota del 1° giugno 2018, con protocollo n. 157604, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 11245/STA del 4 giugno 2018, nella quale si propone, ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, una ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino» e si producono due allegati: la planimetria di dettaglio con relativi dati georeferenziati in formato GIS (*shape files*) predisposta dall'ARTA Abruzzo (denominato «allegato A») e l'elenco delle visure catastali relative alle particelle e ai proprietari delle aree da inserire nel perimetro del sito di interesse nazionale (denominato «allegato B»);

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 giugno 2018, con protocollo n. 12261/STA, con la quale è stata indetta per il giorno 27 giugno 2018 una conferenza di servizi per la discussione della ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», proposta dalla Regione Abruzzo con la delibera di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018, chiedendo al contempo alla regione chiarimenti sulla proposta e integrazioni documentali;

Vista la documentazione integrativa contenuta nella nota dell'ARTA Abruzzo - distretto di Chieti del 16 maggio 2018, con protocollo n. 20363, con allegati cartografici in formato GIS, trasmessa dalla Regione Abruzzo con nota del 20 giugno 2018, con protocollo n. 176749, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 12588/STA del 20 giugno 2018;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 giugno 2018, con protocollo n. 12781/STA, con la quale, a fronte delle discrepanze emerse tra la cartografia e i dati geore-

ferenziati in formato GIS forniti dalla Regione Abruzzo, si chiede di indicare in modo univoco quale sia il perimetro proposto e si rinvia a data da destinarsi la conferenza di servizi indetta con la nota del 15 giugno 2018 con protocollo n. 12261/STA;

Vista la nota dell'ARTA Abruzzo - distretto di Chieti del 28 giugno 2018, con protocollo n. 27746, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 13313/STA del 2 luglio 2018, nella quale l'Agenzia sottolinea di aver prodotto la documentazione di competenza, come concordato con la Regione Abruzzo, costituita dalla planimetria di dettaglio con relativi dati georeferenziati in formato GIS;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 2 luglio 2018, con protocollo n. 187419, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 13350/STA del 2 luglio 2018, nella quale si conferma che il perimetro proposto è quello indicato dalle particelle catastali di cui all'allegato B della delibera di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2018, con protocollo n. 13714/STA, con la quale si evidenziano le incongruenze rilevate tra l'elenco delle particelle catastali indicate nell'allegato B della delibera di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018 e la proposta di nuova perimetrazione (cartografia e dati georeferenziati) successivamente inviata, allegando due mappe di dettaglio, e si chiede alla Regione Abruzzo, al fine di far ripartire la conferenza di servizi, di integrare le informazioni catastali mancanti e modificare, per gli effetti, la proposta di perimetrazione secondo quanto previsto dall'allegato B della delibera di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 12 luglio 2018, con protocollo n. 198666, sottoscritta anche dall'ARTA Abruzzo - distretto di Chieti, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 14181/STA del 12 luglio 2018, con la quale si forniscono chiarimenti sulle incongruenze evidenziate e si chiede al Ministero di dare riscontro sulla condivisione di uno specifico elenco di particelle catastali, nonché di procedere autonomamente per la parte cartografica digitale da sottoporre all'approvazione della conferenza di servizi;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2018, con protocollo n. 16252/STA con la quale, sulla base di una serie di motivazioni tecniche, si chiede alla Regione Abruzzo di modificare la proposta di perimetrazione limitandola all'area delle particelle citate dalla nota della Regione del 12 luglio 2018 con protocollo n. 198666;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 9 agosto 2018 con protocollo n. 227087, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 16576/STA del 9 agosto 2018, nella quale si rappresenta di ritenere la proposta di nuova riperimetrazione chiara, comunicando che è comunque in corso di adozione una delibera di rettifica degli errori materiali presenti nella delibera di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018;

Vista la delibera di giunta regionale n. 645 del 9 agosto 2018 avente ad oggetto «S.I.N. Bussi sul Tirino - Revisione perimetro - Area ex Montecatini in località Piano d'Orta, nel Comune di Bolognano (PE). Rettifica», trasmessa dalla Regione Abruzzo con nota del 31 agosto 2018, con protocollo n. 241079, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 17470/STA del 31 agosto 2018, nella quale si conferma la proposta, ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di una ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino» producendo, in sostituzione degli allegati A e B della delibera di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018, i seguenti allegati: la nota dell'ARTA Abruzzo - distretto di Chieti del 16 maggio 2018, con protocollo n. 20363 con la proposta di riperimetrazione del sito, ad esclusione dei dati georeferenziati in formato GIS (*shape files*) (denominata «allegato A») e la documentazione con le visure catastali (catasto terreni) delle particelle costituenti il nuovo perimetro del sito per l'area *ex* Montecatini in località Piano d'Orta nel Comune di Bolognano (PE) con indicazione, ove menzionato, dei proprietari, rimandando al Comune di Bolognano l'individuazione di tutti i proprietari delle aree (denominata «allegato B»);

Viste le note della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 ottobre 2018, con protocollo n. 20941/STA e del 31 ottobre 2018, con protocollo n. 21750/STA, con le quali è stata indetta per il giorno 8 novembre 2018 una conferenza di servizi istruttoria per la discussione della ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, proposta dalla Regione Abruzzo con la delibera di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018 e con la delibera di giunta regionale n. 645 del 9 agosto 2018;

Visti il certificato di destinazione urbanistica della porzione di area «*ex* Montecatini», sita in località Piano d'Orta interessata dalla ridefinizione del perimetro del sito e l'elenco dei nominativi dei proprietari delle aree interessate e le attestazioni delle notifiche effettuate dal messo comunale trasmessi con nota del Comune di Bolognano del 20 novembre 2018, con protocollo n. 5401, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 23165/STA del 20 novembre 2018;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 22 novembre 2018, con protocollo n. 327170, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare al n. 23453/STA del 23 novembre 2018, con la quale si chiedono informazioni sulla cartografia catastale usata dal Ministero al fine di minimizzare eventuali difformità nella georeferenziazione e, nel comunicare che l'elenco dei soggetti privati proprietari interessati dalla ridefinizione del perimetro verrà fornito dal Comune di Bolognano, si evidenzia che, per risalire alla proprietà di alcune particelle catastali, sarà necessario una verifica anche presso il catasto fabbricati;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 novembre 2018, con protocollo n. 23725/STA, con la quale si fornisce riscontro alla regione sul riferimento cartografico catastale;

Visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria dell'8 novembre 2018 sulla proposta di ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», la cui pubblicazione sul sito web del Ministero è stata comunicata con nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 dicembre 2018 con protocollo n. 25151/STA;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 17 dicembre 2018, con protocollo n. 354690, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 25510/STA del 17 dicembre 2018, con allegati gli *shape files* della nuova proposta di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», di cui alle delibere di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018 e n. 645 del 9 agosto 2018;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 dicembre 2018, con protocollo n. 25886/STA, con la quale si chiede alla Regione Abruzzo di definire in modo univoco l'area di ampliamento della particella catastale n. 97, foglio n. 2A, attesa la divergenza fra lo *shape file* trasmesso con la nota del 17 dicembre 2018, con protocollo n. 354690, che ricomprende l'intera particella e la planimetria allegata alle richiamate delibere regionali che ricomprendono solo una porzione della particella;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 dicembre 2018, con protocollo n. 25887/STA, con la quale si chiede al Comune di Bolognano di fornire chiarimenti in merito ad alcune lacune e discrepanze rilevate nella documentazione trasmessa;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2019, con protocollo n. 8293, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 482/STA dell'11 gennaio 2019, nella quale si forniscono chiarimenti rispetto a quanto richiesto nella nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 dicembre 2018, con protocollo n. 25886/STA, rappresentando che, alla luce delle verifiche effettuate, «si è ritenuto necessario inserire l'intera particella n. 97 come risultante sulla mappa catastale Agenzia delle entrate aggiornata al 2018» e si evidenzia l'urgenza della convocazione di una conferenza di servizi decisoria per definire il nuovo perimetro;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 gennaio 2019, con protocollo n. 1424/STA, con la quale si sollecita il Comune di Bolognano a fornire i chiarimenti richiesti con la nota del 20 dicembre 2018, con protocollo n. 25887/STA, rappresentando che, in mancanza di riscontro, non sarà possibile convocare la conferenza di servizi decisoria;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 12 aprile 2019, con protocollo n. 115264, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 7335/STA del 15 aprile 2019, con la quale si rappresenta quanto segue:

a) la regione, con la nota del 10 gennaio 2019, con protocollo n. 8293 e il Comune di Bolognano, con propria nota del 29 gennaio 2019, con protocollo n. 668, hanno fornito i chiarimenti richiesti;

b) avendo ricevuto dall'ARTA Abruzzo la comunicazione che, a seguito di nuove attività di indagine ambientale nell'area *ex* Montecatini in località Piano d'Orta, sarebbe emersa la presenza di ulteriori rifiuti pericolosi e non pericolosi, di riporti storici non assimilabili a terreno, di potenziale contaminazione a carico dei terreni e di contaminazione a carico delle acque sotterranee al di fuori del perimetro dell'*ex* impianto produttivo, sono state avviate altre indagini su aree esterne e limitrofe a quelle già investigate, i cui risultati sono in corso di elaborazione: la Regione Abruzzo ritiene pertanto opportuno avviare una nuova procedura di revisione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale per la quale, una volta acquisiti i risultati delle indagini, procederà a convocare un tavolo tecnico con gli enti interessati per l'individuazione dell'ulteriore nuovo perimetro da proporre al Ministero;

c) considerato che le attività di cui al punto precedente risultano essere complesse, al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi, la Regione Abruzzo propone al Ministero di procedere comunque all'emanazione del decreto di nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino» sulla base della procedura attivata con la proposta formulata nelle delibere di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018 e n. 645 del 9 agosto 2018;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 maggio 2019, con protocollo n. 9290/STA con la quale si evidenzia che la nota del Comune di Bolognano del 29 gennaio 2019, con protocollo n. 668, non risulta acquisita agli atti del Ministero e se ne chiede la trasmissione, sollecitando al contempo la regione a fornire aggiornamenti e una stima sui tempi necessari per l'emanazione di una nuova proposta di revisione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale alla luce delle indagini eseguite dall'ARTA Abruzzo nelle aree limitrofe all'*ex* impianto produttivo;
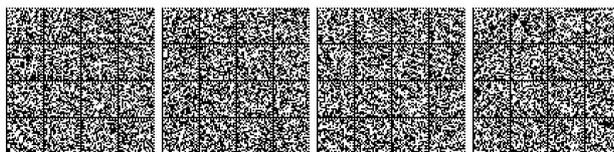
Vista la nota del Comune di Bolognano del 29 gennaio 2019, con protocollo n. 668, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 10159/STA del 24 maggio 2019, nella quale si forniscono i chiarimenti richiesti con la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 dicembre 2018, con protocollo n. 25887/STA, in particolare:

a) il certificato di destinazione urbanistica della particella n. 510, foglio di mappa n. 2;

b) la notifica di avviso di convocazione ad un soggetto privato;

c) chiarimenti sulla presenza di aree di proprietà della Moligean S.r.l. e dell'Enel S.p.a., nonché di proprietà pubblica;

d) l'elenco dei cittadini interessati dalla rideterminazione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale, con espressa riserva di trasmettere, nel breve termine, un ulteriore elenco delle risultanze anagrafiche relative ai soggetti intestatari di particelle quali indicate nelle visure catastali allegate alla delibera di giunta regionale n. 645 del 9 agosto 2018, che deve intendersi integrato dalle posizioni della Moligean S.r.l. e dell'Enel S.p.a.;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2019, con protocollo n. 16243/STA, nella quale, in risposta alla nota del Comune di Bolognano del 29 gennaio 2019, con protocollo n. 668, si evidenzia quanto segue:

a) l'elenco fornito riporta alcuni soggetti che non comparivano nell'elenco precedentemente fornito con la nota del comune del 20 novembre 2018, con protocollo n. 5401, né nelle visure catastali allegate alla delibera di giunta regionale n. 645 del 9 agosto 2018;

b) non sono state fornite informazioni sulla notifica ai suddetti soggetti del procedimento di inclusione nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale in corso;

c) nessun «ulteriore elenco di risultanze anagrafiche» è successivamente pervenuto;

e si sollecita il Comune di Bolognano a trasmettere:

a) elenco completo di tutti i soggetti interessati dalla ridefinizione, per inclusione, del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale con indicati l'indirizzo e il recapito di ogni soggetto;

b) copia delle notifiche — nelle modalità previste dalla legge — effettuate a tutti i suddetti soggetti in merito al procedimento di inclusione nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale in corso;

c) corrispondenza fra nominativi e aree di proprietà (se possibile anche con rappresentazione cartografica);

Vista la nota del Comune di Bolognano del 30 agosto 2019, con protocollo n. 4520, con allegata la precedente nota dell'8 agosto 2019 con protocollo n. 4241, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 17587/STA del 30 agosto 2019, nella quale si chiedono chiarimenti circa la documentazione da trasmettere, evidenziando che l'elenco di tutti i soggetti interessati è stato inviato con la nota del 29 gennaio 2019, con protocollo n. 668, le notifiche, originariamente eseguite non correttamente, sono state poi effettuate dal messo notificatore (le attestazioni sono incluse nella documentazione inviata il 29 gennaio 2019), il comune non è in grado, per carenza di risorse economiche e umane, di predisporre una rappresentazione cartografica;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2019, con protocollo n. 19729/STA, con la quale si rappresenta al Comune di Bolognano quanto segue:

a) al fine di poter convocare la conferenza di servizi decisoria, è necessario conoscere con esattezza l'elenco dei soggetti interessati dalla proposta regionale di inclusione all'interno del perimetro e avere piena contezza delle notifiche ad essi effettuate;

b) si prende atto che, con la nota dell'8 agosto 2019, con protocollo n. 4241, il comune ha assicurato che l'elenco dei soggetti interessati corrisponde esattamente a quello riportato nella sue precedente nota del 29 gennaio 2019, con protocollo n. 668, a cui vanno aggiunti la Moligean S.r.l. e l'Enel *Green Power* S.p.a.;

c) si ribadisce la richiesta al comune di fornire informazioni sulle notifiche mancanti che emergono dal confronto fra l'elenco dei soggetti interessati e le notifiche trasmesse con le note del 20 novembre 2018, con protocollo n. 5401 e del 29 gennaio 2019, con protocollo n. 668;

d) si chiedono informazioni, almeno descrittive, sulla corrispondenza fra i nominativi e le aree/particelle catastali di proprietà;

Vista la nota del Comune di Bolognano del 2 ottobre 2019, con protocollo n. 5241, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 20061/STA del 2 ottobre 2019, nella quale si rappresenta che, da ulteriori verifiche, è emerso che l'elenco inviato con la nota del 29 gennaio 2019, con protocollo n. 668 non comprende tutti i soggetti titolari di diritti e oneri reali sulle relative particelle e che pertanto si sta procedendo a ripetere le notifiche;

Vista la nota del Comune di Bolognano del 26 ottobre 2019, con protocollo n. 5818, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 21913/STA del 28 ottobre 2019, con la quale, rappresentando che l'elenco allegato è comprensivo delle notifiche effettuate ai comproprietari degli immobili rilevati dal catasto terreni e dal catasto urbano, incluso dei relativi *sub* (ragion per cui il numero delle notifiche risulta ampliato), si trasmette la seguente documentazione:

a) attestazioni delle notifiche effettuate dal messo comunale;

b) ricevute di consegna per le notifiche effettuate con posta elettronica certificata;

c) ricevute di trasmissione delle notifiche ad altri comuni per i soggetti sconosciuti all'anagrafe o non residenti nel Comune di Bolognano;

d) copie delle visure catastali per particella;

e) elenco dettagliato relativo alla proprietà/comproprietà di ogni immobile risultante dagli atti catastali, comprensivo di indirizzo e data di notifica;

f) stralcio del mappale con evidenziata l'area oggetto della nuova perimetrazione;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 novembre 2019, con protocollo n. 24352/STA, con la quale si rappresenta al Comune di Bolognano che la planimetria allegata alla nota del comune del 26 ottobre 2019, con protocollo n. 5818 non corrisponde a quella risultante dagli *shape file* trasmessi dalla Regione Abruzzo e che, al fine di poter convocare la conferenza di servizi decisoria, si resta in attesa di ricevere informazioni sulle notifiche mancanti;

Vista la nota del Comune di Bolognano del 10 dicembre 2019, con protocollo n. 6786, acquisita al protocollo della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 25471/STA del 10 dicembre 2019, nella quale si forniscono le integrazioni per le notifiche effettuate da altri comuni per i cittadini sconosciuti all'anagrafe o non residenti nel Comune di Bolognano;

Vista la nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 dicembre 2019, con protocollo n. 26161/STA, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'esame della proposta di ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», formulata dalla Regione Abruzzo nelle delibere di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018 e n. 645 del 9 agosto 2018 ed è stata messa a disposizione tutta la documentazione pervenuta;

Vista la nota della Moligean S.r.l. del 16 gennaio 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 1699 del 16 gennaio 2020, nella quale si chiedono chiarimenti sulla conferenza di servizi decisoria indetta dalla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 19 dicembre 2019, con protocollo n. 26161/STA;

Visto il parere positivo dell'ARTA Abruzzo sulla proposta di ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», trasmesso con nota del 17 gennaio 2020, con protocollo n. 2265 successivamente integrata con la trasmissione del «Verbale di ispezione» dell'8 gennaio 2020, rispettivamente acquisite al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 2195 del 20 gennaio 2020 e n. 6860 del 4 febbraio 2020, nel quale si ribadisce l'opportunità di integrare le indagini nei settori esterni anche dal nuovo perimetro proposto al fine di valutare i futuri interventi di bonifica e ripristino ambientale;

Vista la nota del Comune di Bolognano del 22 gennaio 2020, con protocollo n. 364, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 3187 del 22 gennaio 2020, con la quale si trasmettono le ricevute delle notifiche espletate ai soggetti privati individuati;

Visto il parere positivo della Regione Abruzzo sulla proposta di ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», trasmesso con nota del 21 gennaio 2020, con protocollo n. 7087, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 7087 del 5 febbraio 2020;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 10/RIA del 4 marzo 2020 che ha concluso positivamente il procedimento relativo alla proposta di revisione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», contenuta nella delibera di giunta regionale n. 342 del 24 maggio 2018 avente ad oggetto «S.I.N. Bussi sul Tirino - Revisione perimetro - Area *ex* Montecatini, in località Piano d'Orta nel Comune di Bolognano (PE)», trasmessa dalla Regione Abruzzo con nota del 1° giugno 2018, con protocollo n. 157604, così come modificata e integrata dalla delibera di giunta regionale n. 645 del 9 agosto 2018 avente ad oggetto «S.I.N. Bussi sul Tirino - Revisione perimetro - Area *ex* Montecatini in località Piano d'Orta, nel Comune di Bolognano (PE). Rettifica», trasmessa dalla Regione Abruzzo con nota del 31 agosto 2018, con protocollo n. 241079, considerata la cartografia derivante dagli *shape file* trasmessi dalla Regione Abruzzo con nota del 17 dicembre 2018, con protocollo n. 354690 — ovvero la tavola 1 allegata alla nota della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 dicembre 2018, con protocollo n. 25886/STA — e quanto rappresentato dalla Regione Abruzzo con nota del 10 gennaio 2019, con protocollo n. 8293;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino» viene ridefinito così come riportato nella tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino» è conservata in originale presso la Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e in copia conforme presso la Regione Abruzzo.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Bussi sul Tirino» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il presente decreto, con l'allegata cartografia, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2021

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di "BUSSI SUL TIRINO"

0 1 2 3 4 5 Km
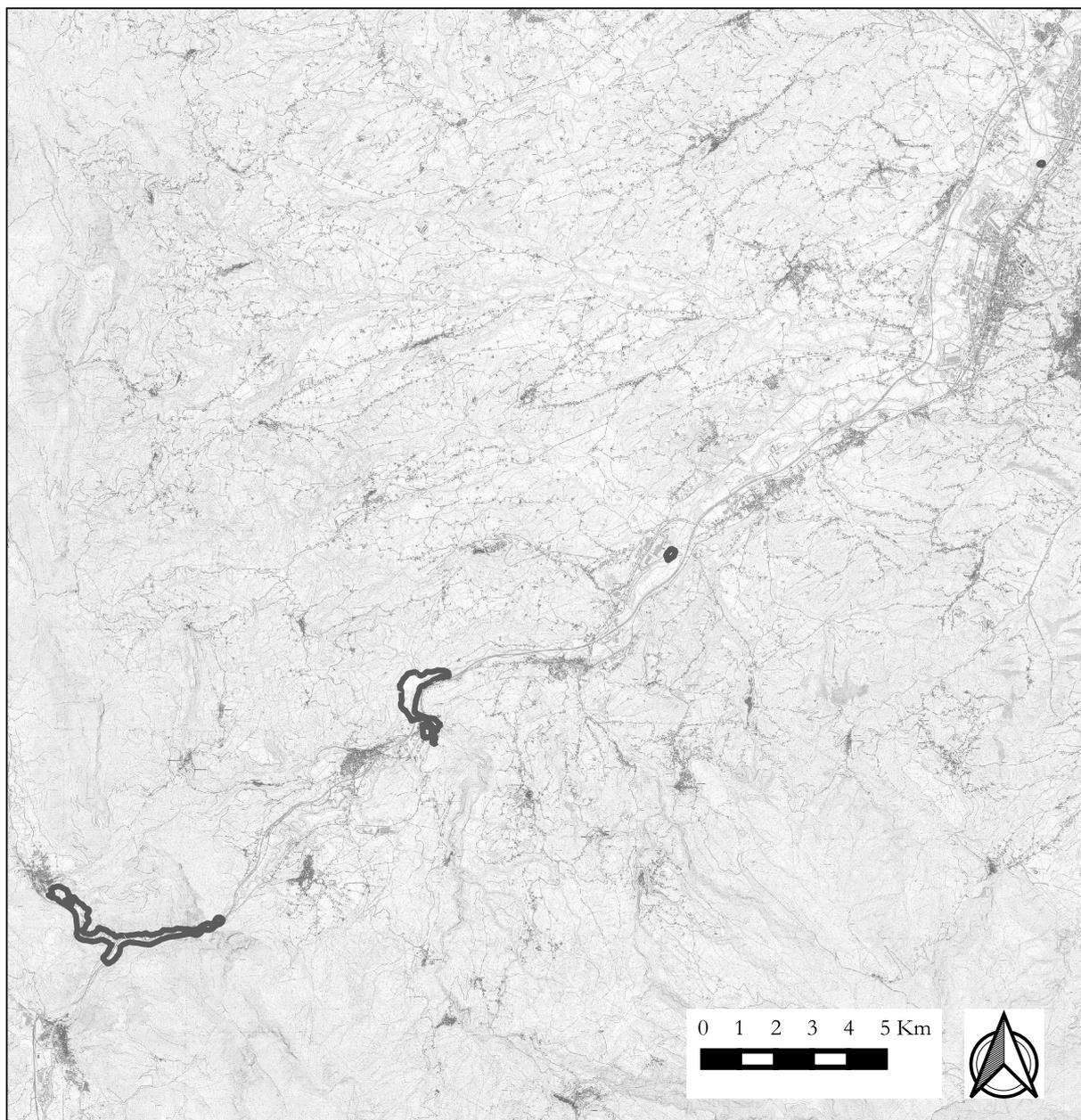
21A00971

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2021.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio - 12 luglio 2021).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2021;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2021 al 12 luglio 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il Ministro: GUALTIERI

21A01023

DECRETO 10 febbraio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
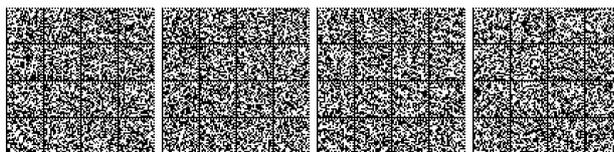
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 40.371 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 12 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre 2020, nonché 14 gennaio 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 febbraio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari allo 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del «decreto di massima», così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 febbraio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

21A01054
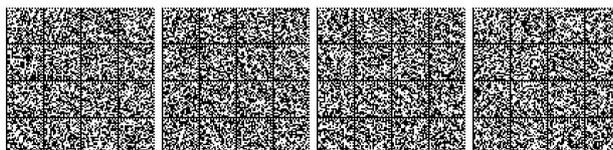
DECRETO 10 febbraio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, con godimento 15 settembre 2020 e scadenza 1° marzo 2041, seconda e terza *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 40.371 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 2020, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80% con godimento 15 settembre 2020 e scadenza 1° marzo 2041;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, avente godimento 15 settembre 2020 e scadenza 1° marzo 2041. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° marzo 2021, sarà pari allo 0,830387% lordo, corrispondente a un periodo di centosessantasette giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 febbraio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,25% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 febbraio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centocinquantatre giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2041 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

21A01055

DECRETO 10 febbraio 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere

corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi dei prestiti pubblici già effettuati, a 40.371 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 2021, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,25% con godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, avente godimento 18 gennaio 2021 e scadenza 15 marzo 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 marzo 2021, sarà pari allo 0,038674% lordo, corrispondente a un periodo di cinquantasei giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 febbraio 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del «decreto di massima», così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 febbraio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ventotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dello 0,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

21A01056

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 febbraio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del *virus* COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 19 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato *report* n. 40, dal quale, oltre alla tendenza di un lento e progressivo peggioramento della situazione epidemiologica a livello nazionale, si evince che le Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nonché uno scenario «di tipo 2» ed un livello di rischio moderato ovvero moderato ad alta probabilità di progressione;

Vista, altresì, la nota del 19 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*quater*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di una nuova classificazione, alle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise si applicano le misure di cui all'art. 2 del citato decreto.

2. La presente ordinanza è efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e per un periodo di quindici giorni.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2021

Il Ministro della salute: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 311

21A01169

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 dicembre 2020.

Riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - annualità 2020.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
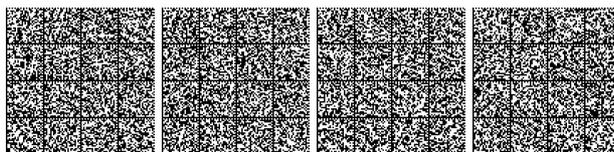
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà», come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, in particolare:

all'art. 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale;

all'art. 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che ai sensi dell'art. 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale;

all'art. 7: al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, siano attribuite agli ambiti territoriali le risorse del Fondo povertà; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

Visto l'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di stabilità 2019)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», e contestualmente riduce la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visto, in particolare, l'art. 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che:

al comma 1 condiziona l'erogazione del beneficio del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

ai commi da 2 a 11 definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonché definisce gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari che sottoscrivono un Patto per il lavoro;

al comma 12 stabilisce in riferimento ai beneficiari convocati dai servizi dei comuni, le modalità di collaborazione tra i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sulla base della valutazione preliminare dei bisogni;

al comma 13 stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

al comma 14 stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto anche l'art. 12, comma 12, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che, in particolare:

al primo periodo stabilisce che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato art. 4, comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;

al secondo periodo stabilisce che sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018;

Considerato che alla luce del citato art. 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, le risorse residue del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dedicate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono pari rispettivamente a 347 milioni nel 2019 e 587 milioni nel 2020;

Visto l'art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera *b)*, che prevede che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nonché il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2019;

Ritenuto di dover confermare le indicazioni per l'attuazione del citato Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano medesimo, nonché di dover stabilire il riparto delle risorse per l'annualità 2020;

Considerata la circolare n. 1 del 2020 del direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale che fornisce indicazioni al sistema dei servizi sociali per il periodo di vigenza dello stato di emergenza causato dal diffondersi del virus COVID-19;

Visto l'art. 40, comma 1-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente ai comuni e gli ambiti territoriali delle regioni di destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e per un periodo di due mesi;

Vista la nota n. 4771 del 12 giugno 2020 del direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale recante disposizioni specifiche connesse all'emergenza sanitaria legata all'epidemia COVID-19;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2019 - supplemento ordinario n. 46 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'annualità 2020 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Acquisita, in data 23 novembre 2020, l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

b) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
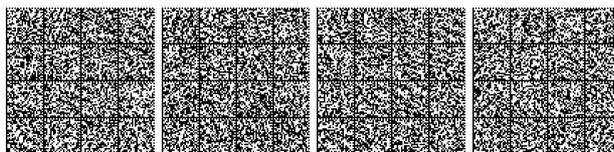
c) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

d) «Piano per i servizi di contrasto alla Povertà»: il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, adottato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018;

e) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

g) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con decisione C (2019) n. 5237 dell'11 luglio 2019 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

h) «Puc»: i Progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4/2019;

i) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata.

Art. 2.

Piano per i servizi di contrasto alla Povertà

1. È fatto salvo il Piano per i servizi di contrasto alla Povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2018, ferme restando le seguenti modificazioni:

a) per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Rdc, oltre che al ReI fino a conclusione della misura. In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del Rei, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'inclusione sociale;

b) per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, le sezioni del Piano denominate «Le priorità: i punti per l'accesso al REI» e «I punti per l'accesso al REI: l'obiettivo» sono soppresse;

c) ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse del Fondo Povertà possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali, nonché degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL, ove non già sostenute dalle risorse PON inclusione, e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale già definiti in coerenza con le indicazioni programmatiche contenute nel Piano di cui al comma 1. Laddove l'atto di programmazione fosse anche riferito alle risorse per le annualità 2019 e 2020, restano ferme le modificazioni per gli effetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* nonché la possibilità di integrazione di cui al comma 1, lettera *c)*.

3. Laddove gli atti di programmazione regionali di cui al comma 2 non fossero riferiti al 2020, e in ogni altro caso ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei.

4. L'atto di programmazione di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità di cui all'allegato A e contiene:

a) il quadro di contesto;

b) le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Povertà;

c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo;

d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.

5. Gli atti di programmazione regionali, di cui al comma 3, sono trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'avvenuta registrazione alla Corte dei conti del presente decreto.
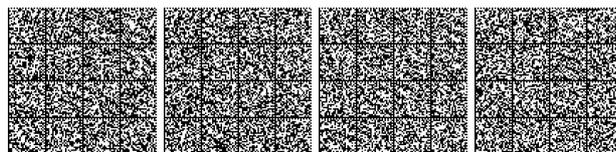
Art. 3.

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo Povertà per l'anno 2020 sono pari a 587 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle finalità di seguito indicate.

Finalità		2020
a)	Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art. 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'art. 12, comma 12 e gli interventi e servizi rivolti ai bisogni di assistenza emersi in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 40, comma 1-*ter*, decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.	562
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017.	20
c)	Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'art. 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017.	5
	TOTALE	587

Art. 4.

Servizi per i Patti per l'inclusione sociale

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in favore dei beneficiari del Rei e del Rdc, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1 e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono finanziabili anche qualora fossero erogati in favore di persone che non beneficiano del Rei o del Rdc, se realizzati per soddisfare i bisogni di assistenza emersi in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento al periodo 17 marzo - 16 maggio 2020, ai sensi dell'art. 40, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Le somme di cui al presente articolo per l'annualità 2020 sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti indicatori:

a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI o del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui è attribuito un peso del 60%;

b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è attribuito un peso del 40%.

4. Le quote regionali di riparto delle somme di cui al presente articolo, in percentuale del totale nazionale, ottenute secondo la metodologia di cui al comma 3, sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma precedente, sulla base dei seguenti indicatori:

a) quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui è attribuito un peso del 60%;

b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è attribuito un peso del 40%.

6. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del presente decreto, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui al successivo comma 11, criteri ulteriori ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza ovvero
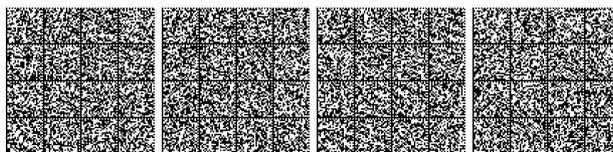
confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, l'indicatore di cui al comma 5, lettera *a)* non può pesare meno del quaranta per cento del totale e l'indicatore di cui al comma 5, lettera *b)*, non meno del quaranta per cento;

7. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione. In tal caso è necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo Povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6, notiziandone il Ministero nei successivi trenta giorni secondo lo schema previsto dall'allegato B, parte integrante del presente decreto.

8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 7, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione o della sua integrazione, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 3 e all'art. 2, comma 2, con le finalità del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1.

9. Alle finalità di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al PON inclusione riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse già assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019, successivamente esteso a giugno 2021, mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le risorse assegnate agli ambiti territoriali mediante l'avviso pubblico n. 1/2019 – PaIS, adottato con decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019.

10. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 3 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui Patti per l'inclusione sociale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità impiegate.

11. L'erogazione delle risorse per l'anno 2020 è subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'annualità precedente. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'art. 3 del presente decreto avviene con l'inserimento delle informazioni in piattaforma dedicata secondo le modalità previste per le risorse già assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 9, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016 nonché secondo le modalità di cui al successivo avviso 1/2019-PaIS.

Art. 5.

Altri interventi e servizi

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono utilizzate per le finalità e nelle modalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021, n. 197
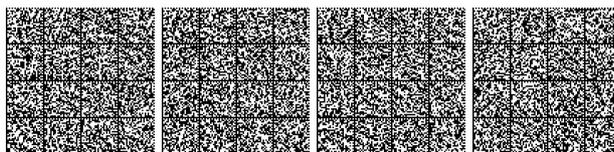
Tabella 1

Riparto risorse Fondo povertà – Art. 3, co. 2, lett. a) – Annualità 2020

Regioni	**Quota regionale popolazione residente (%) [A]**	**Quota regionale beneficiari REI/RdC (%) [B]**	**Quote riparto risorse Fondo Povertà (%) [C] = 0,4 * [A] + 0,6 * [B]**	**Somme assegnate al complesso degli ambiti territoriali della regione (€)**
Abruzzo	2,21	1,97	2,06	11.577.200
Basilicata	0,94	0,89	0,91	5.114.200
Calabria	3,25	6,79	5,38	30.235.600
Campania	9,78	21,29	16,68	93.741.600
Emilia-Romagna	7,55	3,04	4,84	27.200.800
Friuli-Venezia Giulia	2,05	0,90	1,36	7.643.200
Lazio	9,91	9,24	9,51	53.446.200
Liguria	2,61	1,97	2,22	12.476.400
Lombardia	17,08	7,83	11,53	64.798.600
Marche	2,57	1,27	1,79	10.059.800
Molise	0,51	0,58	0,55	3.091.000
Piemonte	7,34	5,30	6,12	34.394.400
Puglia	6,77	9,29	8,29	46.589.800
Sardegna	2,75	4,04	3,53	19.838.600
Sicilia	8,40	18,92	14,71	82.670.200
Toscana	6,29	3,22	4,45	25.009.000
Umbria	1,49	0,98	1,18	6.631.600
Valle D'Aosta	0,21	0,09	0,14	786.800
Veneto	8,29	2,39	4,75	26.695.000
Totale complessivo	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**562.000.000**
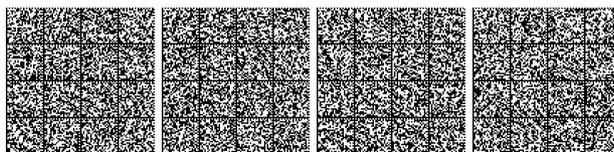
Allegato A

ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
2020

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto

Delineare il quadro di contesto, articolandolo con riferimento alle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, *lettere a) e b),* in particolare:

1.1 Il quadro normativo e i dati di contesto

- Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di contrasto alla povertà (inclusi gli interventi rivolti alle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora).
- Riportare sinteticamente eventuali dati sul contesto economico-sociale ritenuti rilevanti per motivare la scelta programmatoria, incluso lo stato di attuazione del Piano, relativamente alla precedente annualità.
- L'articolo 2, comma 3 del presente decreto prevede che le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni "*nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà"*. Descrivere com'è avvenuto il confronto, la consultazione e il coinvolgimento.

1.2 Gli Ambiti territoriali di programmazione

- Indicare eventuali norme regionali che disciplinano l'adozione di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro o altre modalità di programmazione ed erogazione integrata degli interventi (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 147/2017).
- Indicare eventuali norme regionali o atti di indirizzo che disciplinano la gestione associata dei servizi.
- Indicare le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328 del 2000, applicabili in riferimento all'attuazione del Piano.

2. Le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Povertà

2.1 Coordinamento dei servizi territoriali

Fornire le seguenti indicazioni e indirizzi:

- Indicazioni relative alla promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e servizi (ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 147/2017);
- Indicazioni relative alla composizione delle equipe multidimensionali, composte di operatori appartenenti alla rete dei servizi territoriali (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D. Lgs. 147/2017);
- Indicazione delle specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari eventualmente residenti in Comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti (comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro);

2.2 Terzo settore

- Modalità di coinvolgimento del terzo settore impegnato nel campo delle politiche sociali e, in particolare, della lotta alla povertà;

3. Risorse finanziarie, incluse quelle afferenti a PON e POR riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del FSE
➢ Indicare le risorse destinate a ciascuna delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per fonte di finanziamento, in particolare indicando oltre alle risorse del Fondo povertà, le risorse regionali e le risorse del FSE, dedicate alle medesime finalità. Indicare, in particolare, se alle finalità del Piano concorrono le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) e in caso positivo descrivere per ciascun Programma (PON o POR) in sintesi le aree di intervento e l'ammontare delle risorse
4. Gli interventi e i servizi programmati
4.1 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale Con riferimento alla finalità del rafforzamento dei servizi per i Patti per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente decreto, il piano, come modificato per gli effetti della introduzione del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede le seguenti priorità e obiettivi: ➢ *Servizio sociale professionale*. Costituisce il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment (l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione. *Obiettivo*: Il Piano stabilisce come prioritario assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti. Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell'ambito da quella desiderata, secondo lo schema seguente: - Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti: almeno il 60% delle risorse - Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti: almeno il 40% delle risorse - Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti: almeno il 20% delle risorse - Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti: requisito soddisfatto L'obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del servizio sociale professionale (cioè, non solo per l'area povertà), anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d'interventi. Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori. ➢ *Sostegni nel progetto personalizzato.* Il Fondo Povertà, interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nello specifico degli interventi e servizi sociali. L'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147, è tassativo ed è il seguente: - tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; - sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; - assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; - sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; - servizio di mediazione culturale; - servizio di pronto intervento sociale. *Obiettivi:* almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di

analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali sopra definiti; inoltre, attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qualvolta si presenti una situazione di bisogno complesso (per cui sia definito il quadro di analisi) e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

- *Servizi per l'accesso*: fatti salvi gli obiettivi sopra citati, rientra tra le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà, ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d. lgs. 147/2017, il rafforzamento dei servizi di segretariato sociale;
- *Sistemi informativi.* Nel limite del 2% delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a), del presente decreto, eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2 settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza.
- *Progetti utili alla collettività (PUC).* Finanziamento degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del D.L. n.4/2019

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori, eventualmente richiamando la normativa regionale in materia. Laddove alle finalità sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo del Fondo povertà derivanti dal Piano, in attuazione degli obiettivi di servizio, per il riconoscimento dei livelli essenziali.

4.2 ***Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora***

Con riferimento al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del presente decreto, finalità e modalità sono definite dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.

- *Interventi e servizi.* Sono finanziabili interventi e servizi individuati nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015. È in ogni caso assicurata priorità all'avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'housing first, di cui alle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia".
  Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori. Per le città metropolitane oggetto di trasferimento diretto, ai sensi del citato articolo, le regioni possono delegare ai relativi comuni capoluogo la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza. Indicare se ci si avvale di tale facoltà. Laddove alle finalità sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo della quota servizi del Fondo povertà derivanti dal Piano.
- *Selezione degli ambiti.* Selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate. In ogni caso non accedono al riparto gli ambiti territoriali in cui la popolazione residente sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti. Indicare se ci si avvale della deroga a quanto previsto al periodo precedente, motivata dalla specifica presenza in un ambito escluso ai sensi del periodo precedente, di un numero di persone senza dimora maggiore rispetto a quello di altri ambiti inclusi nel riparto. Indicare per gli ambiti selezionati la quota di risorse loro assegnata.

Allegato B

Monitoraggio dei flussi finanziari

1. Atto che dispone il riparto delle risorse	**Numero e data provvedimento**

2. Riparto delle risorse annualità 2020: quote attribuite agli ambiti territoriali	
Denominazione ambito territoriale	**Importo Fondo Povertà 2020**

3. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati		
Denominazione dell'ambito territoriale	**Annualità**	
	Numero e data del pagamento	**Importo**
	Totale	

21A01018

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «*Eurofins Agrosciences Services Italy* S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaft», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 17 ottobre 2019 dal centro «*Eurofins Agrosciences Services Italy* S.r.l.», con sede legale in via XXV Aprile, 8/2-8/3 - 40126 San Giorgio di Piano (BO);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Vistala direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 17 ottobre 2019, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 25 e 26 agosto 2020 presso il centro «*Eurofins Agrosciences Services Italy* S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «*Eurofins Agrosciences Services Italy* S.r.l.», con sede legale in via XXV aprile, 8/2-8/3 - 40126 San Giorgio di Piano (BO), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in *pre*-raccolta o *post*-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione *post*-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

vertebrati dannosi;

esposizione dell'operatore;

ecotossicologia;

destino e comportamento ambientale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «*Eurofins Agrosciences Services Italy* S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «*Eurofins Agrosciences Services Italy* S.r.l.» in data 25 e 26 agosto 2020.

2. Il centro «*Eurofins Agrosciences Services Italy* S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00267
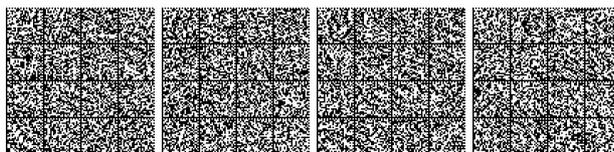
DECRETO 10 febbraio 2021.

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, che istituisce il registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 16 del 21 gennaio 2005 «Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 195 del 22 agosto 2008, recante «Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 302 del 28 dicembre 2016;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, che istituisce l'organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante», strutturato in distinte sezioni tra cui la Sezione materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante» di cui al citato decreto ministeriale 30 giugno 2016, e suoi successivi aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1999;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto in particolare l'art. 7, comma 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, ai sensi del quale «Con successivi decreti del Ministro, di natura non regolamentare, da adottare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.»

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;
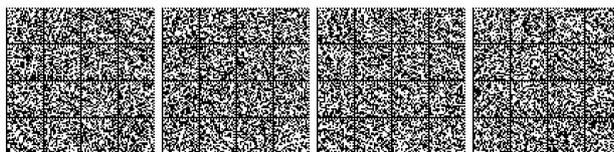
Visto il decreto ministeriale 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021, reg. 41, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Simona Angelini, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Viste le richieste di iscrizione di nuove varietà di vite, le richieste di omologazione di nuovi cloni e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi, inviate al Ministero;

Sentito il parere del «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione della vite», nella seduta del 27 gennaio 2021;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di vite;

Decreta:

Articolo unico

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'allegato I del decreto ministeriale 7 maggio 2004, è modificato come di seguito riportato:

a) alla Sezione I - Vitigni ad uve da vino sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
923	Grecarese N.
924	Lagario N.
925	Moretto grosso N.
926	Negrellone N.
927	Pàlma B.*
928	Ranchella N.*
929	Raspato nero N.
930	Reale bianca B.
931	Sevar N.*
932	Sorantonio N.

b) alla Sezione I - Vitigni ad uve da vino le denominazioni delle varietà sono sostituite come di seguito riportato:

Codice registro	Denominazione	Nuova denominazione
919	F22P09 N.	Termantis N.*
920	F22P10 N.	Nermantis N.*
921	F23P65 B.	Charvir B.*
922	F26P92 B.	Valnosia B.*

Le denominazioni originali sono aggiunte come sinonimo.

Le varietà contraddistinte dall'asterisco sono state ottenute da incrocio tra *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*, pertanto devono riportare nelle annotazioni la dicitura «Uve non utilizzabili per i vini a denominazione di origine *ex* art. 33, comma 6 della legge n. 238/2016»;

c) alla Sezione I - Vitigni ad uve da vino sono iscritti i seguenti nuovi cloni:

Codice registro	Varietà	Clone
002	Aglianico N.	I - VCR421 Antonio Mastroberardino
267	Albarossa N.	I - VCR144
365	Casavecchia N.	I - VCR435
082	Foglia tonda N.	I - VCR84
084	Fortana N.	I - VCR133
485	Marselan N.	I - VCR 498
381	Pallagrello bianco B.	I - VCR 197
239	Trebbiano di Soave B.	I - Turbiana-CTL-1 I - Turbiana-CTL-3 I - Turbiana-CTL-5
248	Uva rara N.	I - VCR 363 I - VCR 444

d) alla Sezione I - Vitigni ad uve da vino sono iscritti i seguenti sinonimi:

Codice registro	Varietà	Sinonimo
072	Damaschino B.	Vujino
182	Pavana N.	Saccola
185	Perricone N.	Balbino
343	Zibibbo B.	Duraca

e) alla Sezione I - Vitigni ad uve da vino è iscritta la seguente varietà, già iscritta alla sezione II, con la specifica codifica per uve da vino:

Codice registro	Denominazione
933	Perla di Csaba B.

f) alla Sezione II - Vitigni ad uve da tavola sono iscritti i seguenti nuovi sinonimi:

Codice registro	Varietà	Sinonimo
589	Grapaes B.	Prime

g) alla Sezione VII - Elenco proponenti l'omologazione dei cloni sono iscritti i seguenti nuovi proponenti:

Codice registro	Denominazione
114	Consorzio tutela Lugana
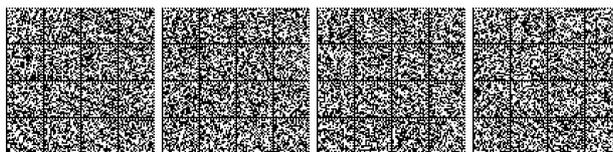
2. Il registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui al comma 1, è consultabile alla pagina *web* https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varieta-di-vite/

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

21A00975

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2021.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Generalfruit Basilicata», in Scanzano Jonico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4/bis del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Preso atto che la società cooperativa «Generalfruit Basilicata», con sede in Scanzano Jonico (MT), costituita in data 21 settembre 1998, c.f. n. 00671240778, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 30 gennaio 2018;

Visto il verbale di revisione del 7 gennaio 2019, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale il revisore incaricato propone l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito bilanci dal 2017;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 9 dicembre 2019 prot. n. 0345399 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate, né ha prodotto alcuna controdeduzione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 21 settembre 2020;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota direttoriale in data 4 aprile 2018, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Tacchilei Danilo nato a Foligno (PG) il 2 maggio 1975, c.f. TCCDNL75E02D653R, con studio in via della Croce n. 13/D - 75100 Matera (MT);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Tacchilei Danilo nato a Foligno (PG) il 2 maggio 1975, c.f. TCCDNL75E02D653R, con studio in via Della Croce, n. 13/D - 75100 Matera (MT), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Generalfruit Basilicata», con sede in Scanzano Jonico (MT), c.f. n. 00671240778, in sostituzione del sig. Sabato Antonio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A00974

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Waylivra», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/175/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Vista la determina AIFA n. 149/2020 del 10 dicembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 318 del 23 dicembre 2020 relativa al medicinale «Waylivra» (volanesorsen);

Vista la domanda presentata in data 17 dicembre 2019 con la quale l'azienda Akcea Therapeutics Ireland Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Waylivra» (volanesorsen) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 047941024/E e 047941012/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 16-18 settembre 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 18 gennaio 2021;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale WAYLIVRA (volanesorsen) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«"Waylivra" è indicato come coadiuvante della dieta in pazienti adulti affetti da sindrome da chilomicronemia familiare (FCS) confermata geneticamente e ad alto rischio di pancreatite, in cui la risposta alla dieta e alla terapia di riduzione dei trigliceridi è stata inadeguata.»

Confezioni:

«285 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,5 ml (190 mg/ml)» 4 (4×1) siringhe preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 047941024/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 66.000;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 108.926,40;

«285 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,5 ml (190 mg/ml)» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 047941012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 16.500;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27.231,60.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui consegue:

l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR).

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Waylivra» (volanesorsen) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri identificati dalle regioni o di specialisti - internista ed endocrinologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00976

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Takhzyro». (Determina n. DG/180/2021).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Takhzyro» (lanadelumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 7 maggio 2020 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/18/1340/004.

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Vista la domanda presentata in data 14 luglio 2020 con la quale l'azienda Shire Pharmaceuticals Ireland Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Takhzyro» (lanadelumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 2 novembre 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 7 dicembre 2020;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale TAKHZYRO (lanadelumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezione: «300 mg soluzione per iniezione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 2 ml - A.I.C. n. 047417047/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche: «“Takhzyro” è indicato per la prevenzione di routine degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario (HAE) in pazienti di età pari o superiore a dodici anni.».

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Takhzyro» (lanadelumab) è classificata come segue:

confezione: «300 mg soluzione per iniezione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 2 ml - A.I.C. n. 047417047/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15.696,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25.905,34.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico cartaceo AIFA (Allegato 1 della presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale), nonché a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Takhzyro» (lanadelumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO 1
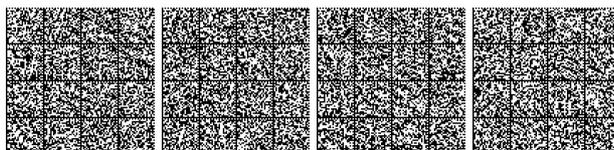
PIANO TERAPEUTICO AIFA

PER LA PRESCRIZIONE DI TAKHZYRO (Lanadelumab)

Centro Prescrittore: ______________________________

Medico prescrittore (nome e cognome): ______________________________

Recapito telefonico: ______________ e-mail: ______________________________

Paziente (nome e cognome): ______________________________

Data di nascita: _/_/_ Sesso: M □ F □ Codice Fiscale: ______________________________

Residente a:______________________________

ASL si residenza: ________ Prov.: ___________ Regione: ______________

Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta:

____

La prescrizione di Takhzyro è a carico del SSN nelle seguenti condizioni:

Prevenzione di routine nei pazienti di età ≥ 12 anni intolleranti, che presentano controindicazioni o che risultano insufficientemente protetti dai trattamenti di prevenzione con danazolo (definibili come soggetti che necessitano da almeno 3 mesi di 4 o più trattamenti in acuto al mese)

NOTA BENE: TAKHZYRO non deve essere usato per il trattamento di attacchi di HAE acuto.

Il Piano terapeutico per Takhzyro può essere redatto solo da medici specialisti, esperti della patologia Angioedema Ereditario afferenti ai Centri di Riferimento riconosciuti dalle Regioni e Province autonome.

Negli ultimi 12 mesi

Grado di severità : Giornate di invalidità

Numero di attacchi al mese con necessità di trattamento acuto: □<1 □ da 1 a 3 □ 4 o più

Trattamento di profilassi con danazolo: □ inefficace □ efficace solo a dosaggi >200 mg/die □ non tollerato □ controindicato

Piano terapeutico valido 12 mesi ☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione terapia

Dose prescritta adulti/adolescenti (≥12 anni): ☐ 300 mg ogni 2 settimane*

Dose prescritta nei pazienti stabilmente liberi da attacchi, in particolare di basso peso: ☐ 300 mg ogni 4 settimane

* Se si salta una dose di TAKHZYRO, è necessario assumere la dose non appena possibile assicurandosi che passino almeno 10 giorni tra le dosi.

Rivalutazione dopo: ____________________

Data,__/__/____

Timbro e firma del medico ospedaliero
o del medico specialista prescrittore

21A00977

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sunitinib Sandoz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/182/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1619/2019 del 25 ottobre 2019 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib Sandoz», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 16 novembre 2019;

Vista la domanda presentata in data 29 giugno 2020 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe H ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Sunitinib Sandoz» (sunitinib), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. numeri 046171029, 046171043 e 046171082;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 16-18 e 23 settembre 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del giorno 8 ottobre 2020;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUNITINIB SANDOZ (sunitinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 046171029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 975,48;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94;

«25 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 046171043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.951,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22;

«50 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 046171082 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.902,35;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*,del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sunitinib Sandoz» (sunitinib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sunitinib Sandoz» (sunitinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, gastroenterologo, epatologo, internista, endocrinologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00978

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Spinraza» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/183/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1408/2018 del 3 settembre 2018, recante «Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Spinraza», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 225 del 27 settembre 2018;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Biogen Netherlands BV in data 15 maggio 2020 per una rinegoziazione del medicinale «Spinraza» (nusinersen) - procedura EMEA/H/C/004312 - di propria titolarità;

Vista la disponibilità manifestata dalla Biogen Netherlands BV a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale e, conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa relativamente al medicinale «Spinraza» (nusinersen);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 16-18 dicembre 2020;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale SPINRAZA (nusinersen) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche: «Spinraza» è indicato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale 5q.

Confezione:

1 flaconcino contenente 12 mg di nusinersen in 5 ml di soluzione iniettabile - A.I.C. n. 045426018/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 70.000,00;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 115.528,00.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Conferma di inserimento tra i farmaci sottoposti a registro di monitoraggio AIFA.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it - che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: dodici mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Spinraza» (nusinersen) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01038

DETERMINA 17 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Revlimid», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/214/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 84810/2019 del 23 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 3 agosto 2019 relativa al medicinale «Revlimid» (lenalidomide) relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 038016135/E e 038016147/E;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2020 con la quale la società Celgene B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Revlimid» (lenalidomide) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 038016135/E e 038016147/E;

Vista la decisione della Commissione europea n. (2020)8082 del 16 novembre 2020 che trasferisce la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Revlimid» da Celgene B.V. a Bristol-Meyers Squibb EEIG;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 9-12 giugno 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 16-18 dicembre 2020;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REVLIMID (lenalidomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«mieloma multiplo:

"Revlimid" come monoterapia è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali;

"Revlimid" in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto;

"Revlimid", in associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia;

sindromi mielodisplastiche:

"Revlimid" come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusionedipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate;

linfoma mantellare:

"Revlimid" come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario (vedere paragrafi 4.4 e 5.1);

linfoma follicolare:

"Revlimid" in associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato.».

Confezione:

«25 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 7 capsule;

A.I.C. n. 038016147/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.149,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.546,69.

Confezione:

«20 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 7 capsule;

A.I.C. n. 038016135/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.054,67;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.391,02.

Si conferma la non ammissione alla rimborsabilità per «"Revlimid" in regime terapeutico di associazione con melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto».

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* complessivo su tutta la molecola, per tutte le confezioni ed indicazioni di utilizzo, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbli-

che, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Restano attivi gli attuali registri di monitoraggio *web based* per le indicazioni già rimborsate.

Applicazione del registro di monitoraggio *web based* per le indicazioni linfoma follicolare e mieloma multiplo non precedentemente trattato («Revlimid» in associazione con bortezomib e desametasone).

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma *web* – all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Revlimid» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01129

DETERMINA 17 febbraio 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Revlimid», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/215/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Vista la determina n. 189/2008 del 14 febbraio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 28 febbraio 2008, relativa regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Revlimid» (lenalidomide), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 038016010/E, 038016022/E, 038016034/E e 038016046/E;

Vista la determina n. 903/2014 del 4 marzo 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2014, relativa regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Revlimid» (lenalidomide), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 038016059/E, 038016073/E e 038016085/E;

Vista la determina n. 1234/2015 del 24 settembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2015, relativa regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Revlimid» (lenalidomide), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 038016097/E;

Vista la determina n. 754/2018 del 10 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2018, relativa regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Revlimid» (lenalidomide), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 038016109/E e 038016111/E;

Vista la determina n. 84810/2019 del 23 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 3 agosto 2019, relativa regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Revlimid» (lenalidomide), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 038016135/E e 038016147/E;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2020 con la quale la società Celgene B.V., titolare della A.I.C., ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Revlimid» (lenalidomide);

Vista la decisione della Commissione europea n. (2020)8082 del 16 novembre 2020 che trasferisce la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Revlimid» da Celgene B.V. a Bristol-Meyers Squibb EEIG;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 15-17 luglio 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 16-18 dicembre 2020;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REVLIMID (lenalidomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«mieloma multiplo:

"Revlimid" come monoterapia è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali;

"Revlimid" in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto;

"Revlimid", in associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia;

sindromi mielodisplastiche:

"Revlimid" come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusionedipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate;

linfoma mantellare:

"Revlimid" come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).».

Confezioni:

«10 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule;

A.I.C. n. 038016022/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.586,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.219,13;

«15 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule;

A.I.C. n. 038016034/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.880,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.704,35.

«25 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule;

A.I.C. n. 038016046/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.447,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.640,13.

«5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 caspule;

A.I.C. n. 038016010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.292,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.733,92.

«2,5 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule;

A.I.C. n. 038016059/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.080,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.384,03.

«20 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule;

A.I.C. n. 038016097/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.164,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.173,07.

«2,5 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 7 capsule;

A.I.C. n. 038016073/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.693,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.794,68.

«10 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 7 capsule;

A.I.C. n. 038016109/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.862,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.073,04.

«15 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 7 capsule;

A.I.C. n. 038016111/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.960,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.234,78.

«5 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 7 capsule;

A.I.C. n. 038016085/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.764,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.911,30.

L'indicazione «"Revlimid" in regime terapeutico di associazione con melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto» non è rimborsata dal SSN.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* complessivo su tutta la molecola, per tutte le confezioni ed indicazioni di utilizzo, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Restano attivi i registri di monitoraggio *web based*.

A partire dalla data di efficacia della determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana vengono eliminati tutti i meccanismi di rimborso condizionato in vigore per la specialità medicinale «Revlimid» come da condizioni negoziali.

Le note di credito riferite ai MEA sopra indicati saranno, pertanto, a carico della società per tutte le dispensazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle nuove condizioni.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Revlimid» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01130

DETERMINA 17 febbraio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Revlimid». (Determina n. DG/216/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2020 con la quale la società Celgene B.V., titolare della A.I.C., ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Revlimid» (lenalidomide) relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 038016085/E, 038016059/E, 038016073/E, 038016046/E, 038016010/E, 038016022/E, 038016034/E, 038016109/E, 038016111/E e 038016097/E;

Vista la decisione della Commissione europea n. (2020)8082 del 16 novembre 2020, che trasferisce la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Revlimid» da Celgene B.V. a Bristol-Meyers Squibb EEIG;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 16-18 settembre 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 16-18 dicembre 2020;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale REVLIMID (lenalidomide):

«Mieloma multiplo:

"Revlimid" in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.

Linfoma follicolare:

"Revlimid" in associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato.».

sono rimborsate come segue:

confezioni:

«10 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016022/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5.586,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.219,13;

«15 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016034/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5.880,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.704,35;

«25 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016046/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6.447,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.640,13;

«5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 caspule - A.I.C. n. 038016010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5.292,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.733,92;

«2,5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016059/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5.080,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.384,03;

«20 mg capsula rigida - uso orale» blister (PC-TFE/PVC/ALU) 21 capsule - A.I.C. n. 038016097/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6.164,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.173,07;

«2,5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PC-TFE/PVC/ALU) 7 capsule - A.I.C. n. 038016073/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.693,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.794,68;

«10 mg capsula rigida - uso orale» blister (PC-TFE/PVC/ALU) 7 capsule - A.I.C. n. 038016109/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.862,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.073,04;

«15 mg capsula rigida - uso orale» blister (PC-TFE/PVC/ALU) 7 capsule - A.I.C. n. 038016111/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.960,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.234,78;

«5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCT-FE/PVC/ALU) 7 capsule - A.I.C. n. 038016085/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.764,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.911,30.

Attribuzione del requisito di innovatività condizionata in relazione all'indicazione «Linfoma follicolare: "Revlimid" in associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato», a cui sono associati:

l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR).

Si conferma la non ammissione alla rimborsabilità per «"Revlimid" in regime terapeutico di associazione con melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto».

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory* complessivo su tutta la molecola, per tutte le confezioni ed indicazioni di utilizzo, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Registri di monitoraggio *web based* per le due nuove indicazioni terapeutiche ammesse alla rimborsabilità.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Revlimid» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01131

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Alter»

Estratto determina n. 188/2021 del 10 febbraio 2021

Medicinale: OMEPRAZOLO ALTER.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l.

Confezioni:

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037176056;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037176068;

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037176070;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037176082 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide contenenti granuli gastroresistenti.

Validità prodotto integro:

blister PVC-PVDC/AL: due anni.

Composizione:

principio attivo: Omeprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037176056.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,43.

Note AIFA: 1 e 48.

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037176068.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,34.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,26.

Note AIFA: 1 e 48.

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037176070.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,15.

Note AIFA: 1 e 48.

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037176082 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,01.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,39.

Note AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omeprazolo Alter» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omeprazolo Alter» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00979

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zomielon»

Estratto determina n. 168/2021 del 10 febbraio 2021

Medicinale: ZOMIELON.

Titolare A.I.C.: Inca-Pharm S.r.l.

Confezione: «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048327011 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Composizione:

un flaconcino contiene:

principio attivo: 3,5 mg di bortezomib (come estere boronico del mannitolo).

eccipienti: mannitolo (E 421).

Officine di produzione:

produttori del principio attivo:

Shilpa Medicare Limited Plot Nos. 33, 33A, 40 to 47, Raichur Industrial Growth Centre - Wadloor Road, Chicksugur Cross - Karnataka, 584 134 - India;

Suzhou Lixin Pharmaceutical Co,, Ltd. No. 21, Tangxi Road - Suzhou New District, 25151 - Cina.
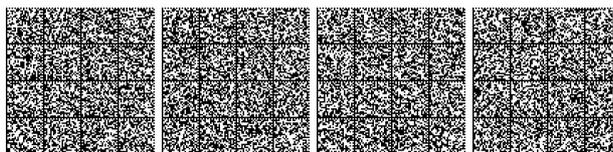
Produttore del prodotto finito (divisi per fasi di produzione come di seguito):

produzione e confezionamento primario: Venus Remedies, Limited, Hill Top Industrial Estate, Jharmajri, EPIP Phase-I (Extn), Bhatoli Kalan, Baddi, distt. Solan, Empty, Himachal Pradesh, 173205 - India;

confezionamento secondario:

Venus Remedies, Limited, Hill Top Industrial Estate, Jharmajri, EPIP Phase-I (Extn), Bhatoli Kalan, Baddi, distt. Solan, Empty, Himachal Pradesh, 173205 - India;

Venus Pharma GmbH - Am Bahnhof 1-3, 59368, Werne - Germania;

Med-X-Press GmbH, Prachterstieg 1, 38644 Goslar, Germania;

controllo dei lotti:

Venus Remedies, Limited, Hill Top Industrial Estate, Jharmajri, EPIP Phase-I (Extn), Bhatoli Kalan, Baddi, distt. Solan, Empty, Himachal Pradesh, 173205 - India;

Venus Pharma GmbH, Am Bahnhof 1-3, 59368, Werne - Germania;

rilascio dei lotti: Venus Pharma GmbH, Am Bahnhof 1-3, 59368, Werne - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Zomielon» in monoterapia o in associazione con doxorubicina liposomiale peghilata o desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Zomielon» in associazione con melfalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Zomielon» in associazione con desametasone o con desametasone e talidomide è indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Zomielon» in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048327011 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 858,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.416,04.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Zomielon» (bortezomib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zomielon» (bortezomib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00980

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluibron influenza e raffreddore»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 20 dell'11 febbraio 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUIBRON INFLUENZA E RAFFREDDORE, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A - 43122 Parma, Italia.

Confezioni e n. A.I.C.:

«600 mg/10 mg granulato in bustina» 10 bustine PET/AL/PE - A.I.C. n. 048168013 (in base 10) 1FXZ2F (in base 32);

«600 mg/10 mg granulato in bustina» 16 bustine PET/AL/PE - A.I.C. n. 048168025 (in base 10) 1FXZ2T (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato in bustina.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione:

questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione;

conservare nel contenitore originario per proteggere il medicinale dall'umidità e dalla luce.

Composizione:

ogni bustina contiene:

principi attivi:

paracetamolo 600 mg e fenilefrina cloridrato 10 mg (pari a fenilefrina 8,2 *mg)*;

eccipienti:

mannitolo (E 421), xylitab 200 (xilitolo, carbossimetilcellulosa), aroma limone, sorbitolo (E 420) acido ascorbico, acido citrico, silice colloidale idrata, aspartame (E 951) saccarina sodica.

Produttori dei principi attivi:

paracetamolo:

SPECGX LLC, Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard, 27616 Raleigh - North Carolina, Stati Uniti;

fenilefrina cloridrato:

Siegfried PharmaChemikalien Minden Gmbh, Karlstrasse 15-39, 42-44, 32423 Minden, Germania.

Produttore del prodotto finito:

E-Pharma Trento S.p.a. - via Provina n. 2 - 38123 Trento (TN), Italia.

Confezionamento primario:

E-Pharma Trento S.p.a. - via Provina n. 2, 38123 Trento (TN), Italia.

Confezionamento secondario:

E-Pharma Trento S.p.a. - via Provina n. 2 - 38123 Trento (TN), Italia.

Controllo di qualità:

E-Pharma Trento S.p.a. - via Provina n. 2 - 38123 Trento (TN), Italia.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

E-Pharma Trento S.p.a. - via Provina n. 2 - 38123 Trento (TN), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento a breve termine dei sintomi da raffreddore ed influenza, inclusi il dolore di entità lieve/moderata e la febbre, quando associati a congestione nasale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01019

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo/Fenilefrina Cloridrato E-Pharma Trento».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 19 dell'11 febbraio 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO/FENILEFRINA CLORIDRATO E-PHARMA TRENTO, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a. (codice fiscale 01420070227) con sede legale e domicilio fiscale in via Provina n. 2 - 38123 - Trento (TN) Italia.

Confezioni e n. A.I.C.:

«600 mg/10 mg granulato in bustina» 10 bustine PET/AL/PE - A.I.C. n. 047430018 (in base 10) 1F7GD2 (in base 32);

«600 mg/10 mg granulato in bustina» 16 bustine PET/AL/PE - A.I.C. n. 047430020 (in base 10) 1F7GD4 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato in bustina.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione:

questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione;

conservare nel contenitore originario per proteggere il medicinale dall'umidità e dalla luce.

Composizione:

ogni bustina contiene:

principi attivi:

paracetamolo 600 mg e fenilefrina cloridrato 10 mg (pari a fenilefrina 8,2 *mg)*;

eccipienti:

mannitolo (E 421), xylitab 200 (xilitolo, carbossimetilcellulosa), aroma limone, sorbitolo (E 420) acido ascorbico, acido citrico, silice colloidale idrata, aspartame (E 951) saccarina sodica.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

E-Pharma Trento S.p.a. - via Provina n. 2 - 38123 Trento (TN), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento a breve termine dei sintomi da raffreddore ed influenza, inclusi il dolore di entità lieve/moderata e la febbre, quando associati a congestione nasale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01020

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AMM/PPA n. 70/2021 del 28 gennaio 2021

Si autorizza il seguente *grouping* di una variazione tipo IA D.4) + una variazione tipo IB D.5) + una variazione tipo IA D.6) + una variazione tipo II D.7) + una variazione tipo II D.9) + una variazione tipo IB D.10) + una variazione tipo IB D.12) + una variazione tipo IA D.13) + una variazione tipo IA D.14) + una variazione tipo II D.16) + una variazione tipo IA D.19.a).

Aggiornamento della sezione 3.2.S.2.3 *Control of materials* riportante le informazioni relative a origine, qualità e sicurezza del plasma umano, come segue:

aggiunta di un nuovo *Blood Establishment* per la raccolta di sangue/plasma, non afferente al PMF;

modifica del nome e/o indirizzo di un *Blood Establishment* che include centri di raccolta di sangue/plasma;

sostituzione o aggiunta di un centro di raccolta di sangue/plasma in un *Blood Establishment* già afferente al PMF;

eliminazione o modifica dello *status* (*operational*/*non-operational*) di *Blood Establishment*/centri utilizzati per la raccolta di sangue/plasma o nel *testing* delle donazioni e dei plasma *pools*;

aggiunta di un nuovo *Blood Establishment* per il *testing* di donazioni e/o plasma *pool* non afferente al PMF;

modifica del *kit*/metodo utilizzato per testare i *pool* (anticorpi o antigeni o NAT *test*);

aggiunta di un *test kit* marcato CE per testare le singole donazioni come nuovo *test kit* o in sostituzione di un *test kit* esistente;

aggiunta di un nuovo *Blood Establishment* o centro in cui viene effettuato lo stoccaggio del plasma;

aggiunta di un'organizzazione addetta al trasporto del plasma;

eliminazione di un'organizzazione addetta al trasporto del plasma;

sostituzione o aggiunta di contenitori per il sangue marcati CE (sacche o bottiglie);

aggiornamento dei dati epidemiologici;

aggiornamento degli studi di *proficiency*.

Il suddetto *grouping* di variazioni è relativo ai medicinali di seguito descritti, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Medicinale: ATTERTIUM;

A.I.C. n.

044565012 - «500 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere in vetro + 1 siringa preriempita solvente da 10 ml + set per ricostituzione;

044565024 - «1000 u.i./20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino polvere in vetro + 1 siringa preriempita solvente da 20 ml + set per ricostituzione;

Medicinale: PLITATE;

A.I.C. n.

044564019 - «250 u.i.+300 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere in vetro+1 siringa preriempita con 10 ml di solvente+set ricostituzione e somministrazione;

044564021 - «500 u.i.+600 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere in vetro+1 siringa preriempita con 10 ml di solvente+set ricostituzione e somministrazione;

044564033 - «1000 u.i.+1200 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere in vetro+1 siringa preriempita con 10 ml di solvente+set ricostituzione e somministrazione:

044564045- «1500 u.i.+1800 u.i./15 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere in vetro+1 siringa preriempita con 15 ml di solvente+set ricostituzione e somministrazione.

Medicinale: PROBUMIN;

A.I.C. n.

044549018 - «200 g/l soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml;

044549020 - «200 g/l soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml.

Medicinale: PLITAGAMMA;

A.I.C. n.

029249048 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

029249051 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

029249063 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 200 ml;

029249075 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

029249087 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 400 ml.

Codice pratica: VN2/2020/126.

Titolari A.I.C.: Grifols Italia S.p.a (codice fiscale 10852890150); Instituto Grifols S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina:

La determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01095

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 febbraio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 46 del 25 febbraio 1992, nelle seguenti parti:

Art. 1, «Fauna selvatica», comma 2: integralmente, e comma 7: limitatamente a «venatorio»;

Art. 2, «Oggetto della tutela», comma 2: limitatamente a «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole» e «all'eradicazione o comunque» e «o eradicazione»;

Art. 4, «Cattura temporanea e inanellamento», comma 3: limitatamente a «e per la cessione ai fini di richiamo»; comma 4: integralmente, e comma 5: limitatamente a «abbatte, cattura, o»;

Art. 5, «Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi»: integralmente;

Art. 6, «Tassidermia», comma 2: limitatamente a «o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione» e comma 3: limitatamente a: «o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio»;

Art. 8, «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale», limitatamente a: «Venatorio», comma 1: limitatamente a «venatorio», «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta» e «da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia»; comma 2: limitatamente a «venatorio»; comma 4: limitatamente a «venatorio»;

Art. 9, «Funzioni amministrative», comma 1: limitatamente a «venatoria» e «caccia e di»; comma 2: integralmente;

Art. 10, «Piani faunistici-venatori», in Rubrica limitatamente a «venatori»; comma 1: limitatamente a «venatorio» e «e la regolamentazione del prelievo venatorio»; comma 3: limitatamente a «In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni»; comma 4: integralmente; comma 5: integralmente; comma 6: integralmente; comma 7: limitatamente a «venatori» e «venatorio»; comma 8: limitatamente a «venatori» e «vietato l'esercizio dell'attività venatoria» e «appartenenti a specie cacciabili» e «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati» (punto *e)* e «l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi» (punto *h)*; comma 10: limitatamente a «venatoria»; comma 11: limitatamente a «venatoria»; comma 12: limitatamente a «venatorio» e «venatorie»; comma 17: integralmente;

Art. 11, «Zona faunistica delle Alpi», comma 2: limitatamente a «e disciplinare l'attività venatoria»;

Art. 12, «Esercizio dell'attività venatoria»: integralmente;

Art. 13, «Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria»: integralmente;

Art. 14, «Gestione programmata della caccia»: integralmente;

Art. 15, «Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia»: integralmente;

Art. 16, «Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie», in Rubrica «venatorie»; comma 1: limitatamente a «venatorie» e «In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento» e «venatorie» (lett. *a)*; «Venatorie» e «nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento» (lett. *b)*; comma 2: limitatamente a «venatorie»; comma 3: limitatamente a «venatorie»; comma 4: integralmente;

Art. 17, «Allevamenti», comma 2 e comma 4: integralmente;

Art. 18, «Specie cacciabili e periodi di attività venatoria», integralmente;

Art. 19, «Controllo della fauna selvatica», comma 1: integralmente; comma 2: «anche nelle zone vietate alla caccia», «di norma» e «Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio»; comma 3: integralmente;

Art. 21 «Divieti», comma 1, limitatamente a «nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive»; «lett. *b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), u), ff)*»: integralmente; lettera *ee)*, limitatamente a «ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia»; comma 2, limitatamente a «decorso inutilmente tale termine» e «a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse»; comma 3, limitatamente a «interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi»;

Art. 22 «Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio», integralmente;

Art. 23 «Tasse di concessione regionale», comma 1, limitatamente a «per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 22»; comma 2, limitatamente a «Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero»; comma 3, integralmente; comma 4, limitatamente a «anche»; comma 5, limitatamente a «Gli appostamenti fissi» e «venatorie»;

Art. 24, «Fondo presso il Ministero del tesoro», comma 2, lettera *a)*, limitatamente a «venatorio»; comma 2, lettera *b)*, limitatamente a «della caccia e»; comma 2 lettera *c)* integralmente; comma 4, integralmente;

Art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria», Rubrica, limitatamente a «e dall'attività venatoria»; comma 1, limitatamente a «e dall'attività venatoria»; comma 2, limitatamente a «e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative»;

Art. 27, «Vigilanza venatoria», Rubrica, limitatamente a «venatoria»; comma 1, lettera *a)*, limitatamente a «da caccia di cui all'art. 13 nonché», comma 1 lettera *b)*, limitatamente a «venatorie» e «venatorio»; comma 4, limitatamente a «venatorie», comma 5, limitatamente a «nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni» e «durante l'esercizio delle loro funzioni»; comma 6, limitatamente a «sull'esercizio venatorio», comma 7, limitatamente a «venatorie», comma 9, limitatamente a «venatoria»;

Art. 28, «Poteri e compiti degli addetti della vigilanza venatoria», Rubrica, limitatamente a «venatoria; comma 1, integralmente; comma 2, limitatamente a «con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati»; comma 3, limitatamente a «alla disciplina dell'attività venatoria», comma 6, limitatamente a «venatori»;

Art. 29, «Agenti dipendenti degli enti locali», comma 1, limitatamente a «venatoria»;

Art. 30, «Sanzioni penali», comma 1, lettera *a)*, limitatamente a «per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18»; comma 1, lettera *d)*, limitatamente a «nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive», comma 1, lettera *f), h), i)* integralmente;

Art. 31, «Sanzioni amministrative», comma 1, lettera *a)*, limitatamente a «in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5»; comma 1, lettera *b), c), d), e), f), g), h), i), m)*, integralmente; comma 3, integralmente; comma 5, limitatamente a «per la disciplina delle armi e»; comma 5, integralmente;

Art. 32 «Sospensione, revoca e divieto di rilascio di licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura e sospensione dell'esercizio», integralmente;

Art. 34 «Associazioni venatorie», integralmente;

Art. 35 «Relazione sullo stato di attuazione della legge», comma 1, limitatamente a «venatoria 1994-1995»;

Art. 36 «Disposizioni transitorie», comma 1, limitatamente a «venatorie» e «ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968»; comma 2, limitatamente a «venatorie»; comma 3 e 4, integralmente; comma 5, limitatamente a «secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995»;

Art. 37 «Disposizioni finali», comma 2, integralmente; comma 3, limitatamente a «e delle leggi regionali in materia di caccia», nel testo risultante dalle successive modifiche e integrazioni?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio legale dell'avv. Laura Melis in via Giovanni Pascoli n. 206 - 55100 Lucca (LU) - pec laura.melis@pec.it

21A01154

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo della Roggia Cengia, sito in San Pietro in Cariano.

Con decreto n. 12 del 27 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 2021, n. 550 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'*ex* alveo della Roggia Cengia, nel Comune di San Pietro in Cariano (VR), identificato al C.T. al foglio 23, sezione di Negarine, particelle 982-983-984-1009-1010-1011-1012-1013, su cui insiste porzione di un manufatto, identificato al C.F. al foglio 23, particella 1011 graffata con la 1013.

21A01021

MINISTERO DELLA SALUTE

Nomina dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento REACH di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007.

In data 15 gennaio 2021 con decreto del Ministro della salute sono stati designati i componenti del citato Comitato tecnico di coordinamento REACH di cui all'art. 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008).

Tale Comitato svolge un'attività di raccordo istituzionale-operativo tra le amministrazioni centrali, gli istituti tecnico-scientifici di supporto e le regioni e province autonome per gli aspetti connessi agli adempimenti del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH sui prodotti chimici.

Il testo integrale è consultabile sul sito web del medesimo Ministero della salute all'indirizzo:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78757&parte=1%20&serie=null

21A00981

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 10 febbraio 2021, n. 434 - Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 95-96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante modifiche alla misura «Nuova Sabatini».

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 10 febbraio 2021, n. 434 sono state apportate alcune modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 recante le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione, in favore di piccole e medie imprese, di un contributo, calcolato in relazione a un finanziamento bancario, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

In particolare si forniscono le istruzioni operative relative all'innovazione normativa introdotta dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato.

L'erogazione in un'unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data dell'11 febbraio 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

21A01022

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-043) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
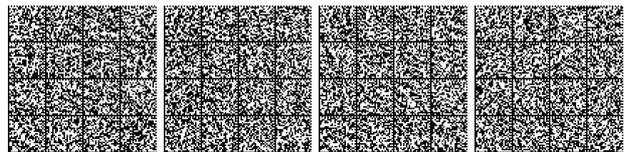
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.